

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

75.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMANATO

INDICE

	PAG.		
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):			
Proroga delle cariche di rettore di università, di direttore di istituto di istruzione universitaria, di preside di facoltà universitaria (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (3665)	1130		
PRESIDENTE	1130, 1131		
MATTALIA	1131		
ROGNONI, <i>Relatore</i>	1131		
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1131		
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):			
Indennità da corrispondere al personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica durante il periodo degli esami di maturità, di qualifica negli istituti professionali e di licenza della scuola media (<i>Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (2476-B)	1131		
PRESIDENTE	1131, 1132		
MATTALIA	1132		
RACCHETTI, <i>Relatore</i>	1132		
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1132		
		Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
		Senatori VERONESI, GERMANÒ e PREMOLI; senatori SPIGAROLI ed altri: Abrogazione del secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, recante istituzione delle cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserva dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 571 (<i>Testo unificato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (3335)	1133
		PRESIDENTE	1133, 1135, 1137, 1138
		CAIAZZA	1137
		MORO DINO	1138
		RACCHETTI, <i>Relatore</i>	1133, 1137
		ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1138
		TEDESCHI	1135
		Disegno e proposte di legge (<i>Discussione e rimessione all'Assemblea</i>):	
		Compenso per lavoro straordinario a personale ispettivo e direttivo della scuola (<i>Testo unificato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (3572);	

PAG.	PAG.
MAGGIONI e MIOTTI CARLI AMALIA: Corresponsione del compenso per lavoro straordinario agli ispettori, direttori didattici ed ai segretari degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche (2358);	
ROBERTI ed altri: Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo e ispettivo della scuola elementare (2348)	1138
PRESIDENTE	1138, 1140, 1144, 1145, 1148
BARDOTTI	1148
BUZZI, <i>Relatore</i>	1139, 1145, 1146
CAIAZZA	1143, 1144
CANESTRI	1141, 1142
LEVI ARIAN GIORGINA	1146
MATTALIA	1145
MORO DINO	1143, 1144, 1148
RACCHETTI	1142, 1143
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1147
TEDESCHI	1140, 1142, 1144, 1147, 1148
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori BLOISE ed altri; senatori DINARO e NENCIONI: Decorrenza della nomina dei vincitori dei concorsi a preside nelle scuole medie indetti con i decreti ministeriali 13 settembre 1965 e 13 aprile 1967 (<i>Approvata in un testo unificato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (3214)	1149
PRESIDENTE	1149, 1150, 1151
BARDOTTI, <i>Relatore</i>	1149, 1151
MORO DINO	1150
RACCHETTI	1150
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1151
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
NANNINI ed altri: Modificazioni agli articoli 1 e 3 della legge 23 maggio 1964, n. 380, relativa ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici (<i>Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (253-B)	1151
PRESIDENTE	1151, 1152, 1154, 1155
BARDOTTI, <i>Relatore</i>	1151, 1152, 1154
BUZZI	1153
MORO DINO	1153
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1155
TEDESCHI	1152, 1155
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori BALBO ed altri; senatore DE LEONI: Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva all'esercizio delle professioni (<i>Testo unificato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (3336)	1156
PRESIDENTE	1156
DALL'ARMELLINA, <i>Relatore</i>	1156
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1156
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei (<i>Approvato dalla VI Commissione del Senato</i>) (3451)	1157
PRESIDENTE	1157
BERTÈ, <i>Relatore</i>	1157
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1157
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri e l'Accademia della guardia di finanza ai fini dell'iscrizione nelle facoltà universitarie di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio (<i>Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (1702-B)	1157
PRESIDENTE	1157
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1158
La seduta comincia alle 9,30.	
DALL'ARMELLINA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
(<i>È approvato</i>).	
Discussione del disegno di legge: Proroga delle cariche di rettore di università, di direttore di istituto di istruzione universitaria, di preside di facoltà universitaria (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3665).	
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle cariche di rettore di università, di diret-	

tore di istituto di istruzione universitaria, di preside di facoltà universitaria », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 7 ottobre 1971.

L'onorevole Rognoni ha facoltà di svolgere la relazione.

ROGNONI, *Relatore*. Ci troviamo di fronte alla riforma universitaria che verrà fra poco varata e quindi questa scadenza giustifica ampiamente la proroga delle cariche di rettore di università, di direttore di istituto di istruzione universitaria, e di preside di facoltà universitaria. Infatti non si capirebbe per quali ragioni tali cariche dovrebbero rinnovarsi oggi, quando con l'entrata in vigore della riforma universitaria noi entreremo in un quadro organizzatorio completamente diverso.

Da qui l'ampia giustificazione che è alla base del disegno di legge al nostro esame, di cui auspico l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MATTALIA. Mi pare che nella parte finale dell'articolo 1 ci sia un notevole ardimento, perché si dà per scontata l'approvazione della riforma universitaria, cosa molto ipotetica; pertanto, invece di collegarsi ad un riferimento categorico, ritengo che sarebbe molto meglio procedere ad una proroga di un anno.

ROGNONI, *Relatore*. Vorrei far notare che una eventuale modifica del testo comporterebbe, come i colleghi sanno benissimo, il nuovo esame da parte della competente Commissione del Senato. Inoltre l'onorevole Mattalia dovrebbe tenere presente che può anche darsi che il sistema organizzativo non si vada esaurendo neppure con l'anno accademico 1972-'73, in quanto la riforma universitaria ha una sua gradualità nell'esecuzione.

Per queste ragioni vorrei pregare l'onorevole Mattalia di voler recedere dalla sua presa di posizione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sempre per rispondere all'onorevole Mattalia, vorrei far notare che tra poco verrà approvata — a parte l'ardimento — la riforma universitaria. Abbiamo la garanzia che, ove questo ardimento fosse giustificato, non c'è nulla che ritardi la costituzione

degli organi previsti dalla riforma universitaria.

Si potrebbe prolungare il termine normale, ma non oltre quanto potrebbe essere consentito dall'approvazione della riforma universitaria. Nel caso la riforma universitaria sia approvata rapidamente, la proroga non dura neanche un anno. Mi pare che questa sia una garanzia per tutti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

I rettori delle università, i direttori degli istituti universitari e i presidi delle facoltà universitarie in funzione all'entrata in vigore della presente legge sono mantenuti nel loro ufficio nel corso dell'anno accademico 1971-1972, anche oltre il termine del triennio previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, fino alla costituzione degli organi accademici previsti dalla riforma universitaria.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Indennità da corrispondere al personale non insegnante degli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica durante il periodo degli esami di maturità, di qualifica negli istituti professionali e di licenza della scuola media (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2476-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indennità da corrispondere al personale non insegnante degli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica durante il periodo degli esami di maturità, di qualifica negli istituti professionali e di licenza della scuola media », approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 aprile 1970, modificato dalla VIII Commissione permanen-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1971

te della Camera nella seduta del 16 dicembre 1970, di nuovo modificato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 febbraio 1971.

L'onorevole Racchetti ha facoltà di svolgere la relazione.

RACCHETTI, *Relatore*. Premetto che il parere della V Commissione è favorevole sia pure con riserva.

Come ha ricordato il Presidente il disegno di legge al nostro esame ha avuto un *iter* piuttosto travagliato.

Ora siamo chiamati ad esaminare ulteriori modifiche del resto molto semplici apportate dal Senato. In sostanza la Commissione istruzione del Senato ha ritenuto di dover estendere i benefici previsti da questo provvedimento anche al personale non insegnante che presta servizio negli istituti professionali nel periodo degli esami di qualifica.

In questo senso al Senato ci fu una discussione ampia poiché alcuni senatori ritenevano che l'interpretazione del vecchio testo comprendeva anche questa categoria; fu infine inserita la modifica che rende esplicita l'estensione.

Alla prima riga dell'articolo unico è stata modificata la dizione « 1° giugno 1969 » con l'altra « anno scolastico 1968-69 », per dar modo anche al personale di quegli istituti che iniziassero gli esami prima del 1° giugno di avvalersi dei benefici della legge.

A mio avviso non ci sono riserve da obiettare alle modifiche introdotte dal Senato; invito quindi la Commissione ad approvare definitivamente questo disegno di legge nel testo che ci viene trasmesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

MATTALIA. Vorrei un chiarimento. Se nel testo definitivo indichiamo « anno scolastico 1968-69 » vuol dire che saranno corrisposti anche gli arretrati a decorrere da tale data ?

RACCHETTI, *Relatore*. Sì, certo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi associo a quanto ha detto il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dello articolo unico.

Questa Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

ARTICOLO UNICO.

A partire dal 1° giugno 1969, al personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, presente in servizio negli istituti e scuole medesime durante il periodo degli esami di Stato di maturità e di licenza della scuola media, ferma restando la corresponsione delle indennità previste dalle vigenti disposizioni per ogni alunno iscritto agli esami, è dovuto, dal giorno precedente l'inizio delle prove a quello seguente la chiusura della sessione, un compenso giornaliero nella misura che segue:

1) ai segretari ed ai censori di disciplina, ai vice rettori aggiunti dei convitti nazionali, alle maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato e al personale di economato del ruolo unico dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, lire 1.000 per gli esami di Stato di maturità e lire 800 per l'esame di licenza della scuola media;

2) agli applicati di segreteria, agli aiutanti tecnici, ai magazzinieri ed ai bidelli capo, ai bidelli capo del ruolo unico dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1966, n. 359, lire 600 per tutti gli esami indicati nel n. 1);

3) ai bidelli ed agli appartenenti ai ruoli della carriera ausiliaria del personale di cucina, degli accudienti ai convitti e guardarobbiere, di cui alla Tabella H annessa alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, al personale ausiliario del ruolo unico dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1966, n. 359, lire 550 per tutti gli esami indicati nel n. 1).

I predetti compensi faranno carico al bilancio dello Stato anche per il personale fornito dagli enti locali.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvede con le disponibilità dei capitoli 1766, 1845, 2011 e 2086 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo, e per i successivi esercizi con le disponibilità dei corrispondenti capitoli dei relativi stati di previsione dello stesso Ministero.

Per l'anno finanziario 1970 gli stanziamenti dei suddetti capitoli potranno essere modificati, con compensazione, mediante decreti del Ministero del tesoro.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ARTICOLO UNICO.

A partire dall'anno scolastico 1968-69, al personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, presente in servizio negli istituti e scuole medesime durante il periodo degli esami di Stato di maturità, di qualifica negli istituti professionali e di licenza della scuola media, ferma restando la corresponsione delle indennità previste dalle vigenti disposizioni per ogni alunno iscritto agli esami, è dovuto, dal giorno precedente l'inizio delle prove a quello seguente la chiusura della sessione, un compenso giornaliero nella misura che segue:

1) ai segretari ed ai censori di disciplina, ai vice rettori aggiunti dei convitti nazionali, alle maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato e al personale di economato del ruolo unico dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, lire 1.000 per gli esami di Stato di maturità e lire 800 per gli esami di qualifica negli istituti professionali e di licenza della scuola media;

2) agli applicati di segreteria, agli aiutanti tecnici, ai magazzinieri ed ai bidelli capo, a bidelli capo del ruolo unico dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1966, n. 359, lire 600 per tutti gli esami indicati nel n. 1);

3) ai bidelli ed agli appartenenti ai ruoli della carriera ausiliaria del personale di cucina, degli accudienti ai convitti e guardarobiere, di cui alla Tabella H annessa alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, al personale ausiliario del ruolo unico dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1966, n. 359, lire 550 per tutti gli esami indicati nel n. 1).

I predetti compensi faranno carico al bilancio dello Stato anche per il personale fornito dagli enti locali.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvede con le disponibilità dei capitoli 1766, 1845, 2011 e 2086 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesi-

mo, e per i successivi esercizi con le disponibilità dei corrispondenti capitoli dei relativi stati di previsione dello stesso Ministero.

Per l'anno finanziario 1970 gli stanziamenti dei suddetti capitoli potranno essere modificati, con compensazione, mediante decreti del Ministro del tesoro.

Conseguentemente anche il titolo del provvedimento, che la Camera aveva approvato nel seguente testo è stato così modificato dal Senato: « Indennità da corrispondere al personale non insegnante degli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica durante il periodo degli esami di maturità, di qualifica negli istituti professionali e di licenza della scuola media ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono proposti emendamenti, il disegno di legge sarà votato, nel testo del Senato, a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Veronesi, Germanò e Premoli; senatori Spigaroli ed altri: Abrogazione del secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, recante istituzione delle cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserva dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 571 (Testo unificato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3335).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Veronesi, Germanò, Premoli, Spigaroli, Bloise, Baldini, Tiberi, Salari, La Rosa, Arcudi, Berthet: « Abrogazione del secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 336, recante istituzione delle cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 571 », già approvato, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Racchetti ha facoltà di svolgere la relazione.

RACCHETTI, *Relatore*. Questa proposta di legge riguarda una materia di cui questa

Commissione ha avuto numerose volte occasione di occuparsi.

Non nascondo un certo disagio nel dover fare il relatore di un provvedimento che modifica una legge che ancora non ha avuto piena attuazione. Comunque se si tratta, come mi pare si tratti, di riesaminare un problema al fine di compiere un atto di giustizia, dobbiamo logicamente esaminare attentamente questa questione.

Molto rapidamente vorrei ricordare la storia di questo problema: si tratta dell'inserimento nei ruoli della scuola media di insegnanti abilitati a certe condizioni. Qual è la origine di questo problema ?

Non vorrei ricordare cose che del resto gli onorevoli colleghi sanno molto bene; comunque nel 1962 fu istituita la scuola media statale e si prospettarono dei problemi che forse potrei chiamare — senza retorica — giganteschi per l'attuazione e l'organizzazione della nuova scuola.

Ma forse tra tutti questi problemi il più grave era quello rappresentato dal reperimento e dalla sistemazione degli insegnanti.

Dico questo perché è in questa logica che bisogna vedere tutta questa serie di provvedimenti di legge; infatti il Parlamento fu chiamato a discutere più volte di questi provvedimenti e che inizialmente derivano tutti da una legge madre, se così si può dire, che è la legge n. 603.

Oggi è forse facile dire che questa legge e le seguenti « leggine » furono dovute a spinte corporative e settoriali e che non era questa la via per risolvere il problema. Se è vero che ci furono delle spinte settoriali e corporative è anche vero che prima ancora di queste c'era un'esigenza obiettiva, cioè quella di trovare gli insegnanti per la scuola media e dare ad essi una certa sistemazione. Per queste ragioni fu approvata il 25 luglio 1966 la legge n. 603; non starò ora a ricordare i temi della legge n. 603 che tutti i colleghi conoscono, vorrei solo rammentare due punti.

L'articolo 1 prevedeva l'immissione in ruolo di insegnanti abilitati con certe condizioni di servizio, cioè coloro che avevano conseguito l'abilitazione nella sessione indetta nell'agosto del 1965; cioè, questa legge si presentava come una legge straordinaria in una situazione straordinaria.

L'articolo 7 invece prevedeva una sessione riservata per i maestri elementari, laureati da almeno quattro anni.

Probabilmente il Parlamento si augurava che la legge n. 603 avesse un'applicazione più rapida; purtroppo la difficoltà di applicazione

allungò i tempi ed allora venne approvata la legge n. 327 che estendeva il beneficio anche agli insegnanti che erano abilitati con la sessione indetta nell'agosto del 1966. Infatti la legge n. 327 prevedeva che questi insegnanti sarebbero stati collocati in una graduatoria operante dopo quella prevista dalla legge n. 603.

Successivamente nell'ottobre del 1969 fu approvata la legge n. 748, e dopo quella data la situazione era la seguente: c'era una graduatoria della legge n. 603, una graduatoria della legge n. 627, poi una unica graduatoria della legge n. 748 e dell'articolo 7.

Nel luglio del 1970 fu presentato il decreto-legge n. 365, che riguardava l'istituzione dei posti orari. In quella occasione, in aula, fu approvato, forse un po' affrettatamente, un emendamento che modificava la situazione della graduatoria prevista dalla legge n. 748.

In base a questo emendamento si stabilì che gli abilitati del 1968 sarebbero stati inseriti prima di quelli a cui si riferiva l'articolo 7 della legge n. 603. Questo emendamento mise in allarme coloro che aspettavano l'inquadramento nei ruoli in base all'articolo 7, in quanto si videro scavalcati da coloro che avrebbero conseguito l'abilitazione indetta nel 1968. In effetti avevano conseguito l'abilitazione prima di loro ma in una sessione che era stata bandita 8 mesi dopo quella bandita con l'articolo 7.

Di fronte a questa situazione il Senato ha approvato questa proposta di legge, che in pratica viene ad abrogare un emendamento che fu introdotto al decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, e riporta la situazione come era in origine con la legge 7 ottobre 1969, n. 748.

A me pare che il contenuto della proposta di legge che stiamo esaminando sia legittimo, esprimo quindi parere favorevole, pregando la Commissione di approvare il testo così come ci viene trasmesso.

Prima di concludere, se mi permette, signor Presidente, vorrei far rilevare al Sottosegretario qui presente — come ho già avuto modo altre volte di fare — che esiste l'esigenza di portare al più presto possibile a termine l'espletamento di queste graduatorie. Ho preso atto con piacere delle assicurazioni che ha date in questo senso il rappresentante del Governo, qui presente, alla seduta di Assemblea del 15 ottobre scorso; egli ha però detto che le graduatorie saranno pubblicate entro la primavera del 1972; quanto alle nomine esse dipenderanno dalle registrazioni

degli enti di controllo. Quindi vorrei chiedere spiegazioni circa queste registrazioni.

Sempre a questo proposito desidero chiedere al Sottosegretario Romita, se sia assolutamente necessario attendere la registrazione per iniziare le nomine.

Però vorrei chiedere se esiste in proposito una disposizione di legge o non si può, come in passato, procedere alle nomine, salvo ratifica; perchè qui con questo sistema, forse, tra la pubblicazione delle graduatorie e le nomine potrebbero passare degli anni se la Corte dei conti non procedesse alla registrazione con una certa sollecitudine.

In via subordinata vorrei sapere se il Ministero può prendere contatti con la Corte dei conti per accelerare il più possibile la registrazione di queste graduatorie.

Perchè se noi riuscissimo a procedere alle nomine contemporaneamente, delle graduatorie per le scuole secondarie inferiori e superiori, eviteremo non soltanto un disagio agli interessati, ma anche un grave danno alla scuola.

Infatti potrebbe accadere che alcuni insegnanti venissero nominati prima alle medie inferiori e dopo un anno dovessero passare alle superiori, creando in questo modo una rivoluzione di insegnanti che non gioverebbe gli interessi della scuola.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TEDESCHI. Non siamo contrari al merito di quanto disposto dal provvedimento al nostro esame, anzi devo dire che in un certo senso siamo stati precorritori, in quanto era indubbio che il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del decreto legge convertito nella legge n. 571, creava una condizione un po' particolare per questi insegnanti che avevano conseguito l'abilitazione indetta nell'agosto del 1968.

Il fatto è che si tentava di stabilire un concetto di precedenza che tutto sommato a noi sembrò non avesse molto valore.

Infatti all'epoca della conversione in legge del decreto legge, presentammo un emendamento del seguente tenore: « Il disposto dell'articolo 2 della legge n. 327 si applica anche agli insegnanti che siano forniti del requisito richiesto che abbiano conseguito l'abilitazione indetta il 15 agosto 1968 ».

Vorrei anche ricordare che durante quella discussione in aula, noi insistemmo molto sulla necessità di portare ordine in questa materia, perchè il disordine che ancora vi è,

secondo noi, pesa sul regolare svolgimento dell'inizio dell'anno scolastico, almeno quanto le difficoltà che sono determinate dalla situazione edilizia della scuola.

Cioè, l'immissione nei ruoli di questi insegnanti è uno dei nodi che determinano quella situazione che turba tutta l'Italia, come del resto quest'anno nonostante l'approvazione della cosiddetta « legge Spigaroli ».

Ormai siamo già alla fine di ottobre e dobbiamo assistere alla solita spola, cui sono costretti gli insegnanti, tra una scuola e l'altra, e questo a prescindere dal disordine che vi apportano le prepotenze dei provveditori, con le modifiche che le ordinanze del Ministro introducono arbitrariamente, ecc.

In quella occasione, che prima ricordavo, ci si rispose senza delle valide argomentazioni; difatti l'onorevole Racchetti che anche in quella occasione era relatore, disse testualmente: « Io non conosco gli argomenti sollevati dall'onorevole Tedeschi, ma faccio presente che se l'emendamento dovesse essere approvato si ritarderebbe di un anno l'immissione in ruolo di tutti gli aspiranti compresi nelle graduatorie della legge n. 603 e successive modificazioni ».

Eravamo esattamente nel luglio del 1970.

Il mio emendamento non fu accolto, anche perchè la posizione dell'onorevole Racchetti fu ribadita dall'onorevole Ministro; però non mi sembra che, nonostante il mio emendamento fosse stato respinto, nell'ottobre del 1970 gli insegnanti siano stati immessi nei ruoli, anzi è passato anche il 1° ottobre 1971 senza che ciò si verificasse.

E per quanto ci risulta, nemmeno per le graduatorie già fatte, cioè quelle della legge n. 327 e n. 748 — pubblicate ormai da più di un anno — nessuno è stato chiamato nei ruoli.

Ho fatto questo riferimento perchè siamo di fronte ancora a questa cattiva abitudine, mi riferisco alla proposta di legge al nostro esame, che è una tipica manifestazione della politica incoerente, contraddittoria, subordinata spesso a richieste non significative, che il Governo porta avanti nel mondo della scuola, nei confronti di questo fondamentale problema delle abilitazioni e dell'immissione nei ruoli.

Riprenderemo questo discorso quando dovremo, per esempio, cercare di capire come mai il Governo al Senato non abbia difeso il provvedimento sui corsi abilitanti, prova ne sia il modo in cui è stato ridotto, che del resto gli onorevoli colleghi avranno avuto modo di vedere. Difatti nella relazione

trionfalistica del senatore Limoni, trionfalistica dal punto di vista di un gentiliano convinto, è espresso chiarissimamente lo spirito delle modifiche introdotte al Senato dalla maggioranza.

Evidentemente noi che già un anno e mezzo or sono eravamo convinti della nostra posizione, non possiamo certo dire che non siamo favorevoli all'abolizione di quel comma.

Però questa legge crea un altro problema; devo ricordare che quando fu richiesta la sede legislativa dissi che non ci opponevamo, ma ci riservavamo di fare delle valutazioni, delle osservazioni nel merito.

Poco dopo gli insegnanti, che forse sono tra coloro che si trovano nelle condizioni di maggior frustrazione e preoccupazione, ci dissero di lasciare le cose come stavano.

Però io vorrei qui domandare un chiarimento. Questa legge, stranamente, è molto sollecitata da quei professori che hanno conseguito l'abilitazione attraverso la sessione riservata prevista dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603. Debbo dire che fino a questo momento io non ho capito il perché di questa sollecitazione: questa legge non affronta il problema di questa categoria. Soprattutto non ho capito perché due diverse categorie di professori vengano assimilate ai fini dell'immissione in ruolo da questa legge.

È strano che coloro che hanno conseguito l'abilitazione riservata, (sono 20 mila, credo) si aspettino molte cose da questa legge. Credo che l'equivoco sia stato fatto nascere da certi uffici del Ministero della pubblica istruzione, i quali hanno fatto credere che si sarebbe fatta una unica graduatoria per gli abilitati del 1968 e per gli abilitati attraverso la riserva; però nella legge questo non è detto.

Per una considerazione di giustizia dovrebbe infatti avvenire così. La stessa legge 25 luglio 1966, n. 603, stabiliva che coloro che non avessero ancora conseguita l'abilitazione dopo 4 anni di servizio, sarebbero stati ammessi a conseguirla attraverso una sessione a loro riservata, che il Ministero della pubblica istruzione avrebbe bandito entro il 31 dicembre (quindi entro l'anno 1966). Il bando per l'abilitazione non ci fu subito, anche perché gli interessati speravano in una soluzione diversa e dimostravano una certa opposizione a sostenere quell'esame di abilitazione. Tutti ricorderete quelle drammatiche giornate di agitazione, quando era ministro della pubblica istruzione l'onorevole Sullo. Non c'è dubbio: quel provvedimento stabiliva che questi professori dovessero essere

immessi nei ruoli, agganciandoli alla graduatoria che si era formata.

Il ritardo del bando determinò una situazione che si provvide a sanare con due provvedimenti proposti dall'onorevole Racchetti. Quindi questi insegnanti semmai, avrebbero dovuto richiedere che si ripristinasse il loro diritto per l'agganciamento alla graduatoria.

Ho dovuto dilungarmi per porre il problema di questa particolare categoria di insegnanti, di cui non riesco a capire le sollecitazioni per la legge che stiamo esaminando: legge che non risolve e non chiarisce la loro posizione. Chiedo quindi all'onorevole sottosegretario di sapere a che punto della graduatoria nazionale verranno inseriti coloro che hanno conseguito l'abilitazione riservata.

Come ha già fatto rilevare l'onorevole Racchetti chiedo anche di sapere perché non vengono chiamati quegli insegnanti che fanno parte di ruoli e graduatorie già pubblicate da più di un anno.

Il problema fondamentale è quindi questo, e per conto nostro dovremmo sforzarci di attuare qualche iniziativa, dal momento che quelle del Governo non sono sufficienti. Si tratta di una situazione veramente incresciosa: abbiamo approvato da alcuni anni una serie di leggi attraverso le quali sarebbero dovute entrare nei ruoli centoventimila insegnanti abilitati.

Una parte di questi insegnanti, come del resto stabiliscono leggi da tempo approvate, attendono di essere immessi nei ruoli; ci sono perfino graduatorie già fatte e registrate dalla Corte dei conti, come quelle previste dalle due leggi Racchetti.

Devono essere ancora immessi nei ruoli quasi 5 mila professori di provenienza dalla legge n. 603, anche se è vero che in gran parte interessano l'educazione artistica e musicale, e qui probabilmente c'è anche da sciogliere il nodo per esempio delle famose modifiche della scuola dell'obbligo, la famosa questione dell'opzione.

Mi sembra che solo con le due leggi Racchetti si prevedeva l'immissione nei ruoli di 17.800 persone iscritte in graduatorie già registrate.

Per quanto riguarda le abilitazioni conseguite nel 1968, spero di sentire dal rappresentante del Governo l'assicurazione che nelle stesse graduatorie si proceda ad includere coloro che hanno conseguito l'abilitazione riservata, circa 36 mila persone.

Quindi siamo arrivati a più di 54 mila insegnanti abilitati per la sola scuola dell'obbligo che si trovano a dover rincorrere delle

leggi approvate ormai da anni e che non producono nessun effetto valido, non utile a loro e quello che più conta non utile alla scuola.

Potrei addirittura dire che siamo in presenza di un vero e proprio sabotaggio organizzato dal Ministero della pubblica istruzione nei confronti dell'applicazione di queste leggi.

Vorrei far rilevare che per quanto riguarda la legge n. 468 abbiamo 75 mila persone fisiche che attendono di essere immesse nei ruoli; e ritardi di questo genere non fanno altro che determinare il pullulare di provvedimenti come questo al nostro esame, che quanto meno nel merito credo che vada accettato, ma soprattutto come quello che prevede di effettuare una specie di estrapolazione degli aspiranti alla graduatoria prevista con la proposta n. 468 già approvata dall'altro ramo del Parlamento e che tra breve dovremo esaminare, con la quale si chiede che coloro che hanno avuto un comando siano immessi nei ruoli rimanendo al posto che già occupano.

A questo proposito vorrei porre una domanda al rappresentante del Governo e agli onorevoli colleghi: esiste o meno una maggioranza? Questo continuo approvare di leggi e legghine tende a fornire un alibi per le inadempienze del Governo nei confronti delle leggi che il Parlamento ha già approvato.

Per concludere questo mio intervento vorrei sapere a cosa andranno incontro con questa legge coloro che hanno conseguito l'abilitazione riservata.

Inoltre vorrei far rilevare che accadono cose molto strane; lo Stato sta dando veramente in appalto ai privati il campo della scuola, infatti ho letto una interrogazione presentata dall'onorevole Bini su quello che sta avvenendo a Parma, dove un sindacato afferma che, dal momento che le autorità competenti non provvedono ad emanare i decreti, lo fanno loro ed il provveditore accetta queste tesi.

Vorrei chiedere a che titolo dei privati vanno a lavorare in uffici statali, e a che titolo altri privati riscuotono compensi per questi servizi che dovrebbero essere resi dal Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

RACCHETTI, Relatore. Mi pare che l'intervento dell'onorevole Tedeschi si possa

riassumere fondamentalmente in questi punti: prima di tutto è favorevole al provvedimento al nostro esame e quindi in questo concorda con la proposta del relatore.

Secondo: rivolge un invito al Governo per accelerare le nomine in ruolo degli insegnanti già iscritti in graduatorie. E anche su questo punto conferma una richiesta del relatore.

Non posso però associarmi alla sua affermazione di sabotaggio che egli attribuisce al Governo nei confronti delle leggi già approvate.

L'onorevole Tedeschi ha chiesto quale sorte toccherà agli abilitati previsti dall'articolo 7.

Ritengo che con la proposta di legge al nostro esame si viene ad abrogare quello emendamento approvato nel decreto-legge n. 336 e quindi si viene a ripristinare la situazione antecedente a quel decreto. Cioè in base alla legge n. 748, si forma una unica graduatoria nazionale tra gli abilitati previsti dall'articolo 7 e coloro che hanno conseguito l'abilitazione nel 1968.

Per finire, vorrei dire che l'onorevole Tedeschi ha ricordato che ci sono ancora più di 5.000 professori in attesa di nomina in base alla legge n. 603; però in questa sede vorrei dire che non si possono dare i dati nel loro complesso, perchè variano da graduatoria a graduatoria.

Per quanto riguarda le graduatorie di lettere, matematica, e francese, gli insegnanti sono stati tutti nominati. Ne rimangono da nominare 86 per il tedesco, 67 per lo spagnolo, 3.600 per educazione artistica e 445 per educazione musicale.

Per completare i dati forniti dall'onorevole Tedeschi vorrei precisare che in base alle leggi nn. 327 e 748 ci sono da nominare rispettivamente per lettere 5.696 insegnanti e per matematica 4.029 insegnanti e risulta che tutti saranno nominati in quanto le cattedre sono superiori ai richiedenti.

CAIAZZA. Vorrei domandare quale sarà la data di assunzione di questi insegnanti. Le graduatorie sono state già compilate e registrate, i vari insegnanti sanno quale posto occupano in graduatoria ma ancora non sono nominati. La decorrenza la Corte dei conti la fa valere dal momento in cui, ufficialmente, avviene questa nomina.

Faccio rilevare che con questa legge non si fa altro che ritardare l'attuazione pratica di queste assunzioni.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1971

MORO DINO. Non dovevate presentare l'emendamento che avete proposto in Assemblea e che è stato accolto!

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Innanzi tutto debbo dire che il Governo è favorevole all'approvazione di questa proposta di legge, che elimina una ingiusta situazione di favore che si era posta in essere con la legge di conversione del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366.

Rispondendo subito all'onorevole Caiazza debbo dire che effettivamente la decorrenza parte dal momento in cui ufficialmente viene fatta la nomina. Posso assicurare che il Ministero farà di tutto affinché questi ritardi siano ridotti al minimo possibile. A questo proposito faccio rilevare che i ritardi sono dovuti principalmente alla scarsità di personale dei provveditorati; bisogna anche dire che questo personale non è ugualmente distribuito nelle varie zone nel nostro paese e questo è un problema che si è tentato varie volte di risolvere, senza però riuscirci a causa delle opposizioni del personale ad accettare trasferimenti.

Il Ministero cercherà di superare questi inconvenienti, e per quanto riguarda la graduatoria è stato assunto l'impegno di portarla a fine entro i primi mesi del prossimo anno; dopo di che si provvederà rapidamente alle nomine relative alle registrazioni già fatte.

La ragione che spinge gli abilitati riservati a sollecitare l'approvazione di questa legge è motivata dal timore di essere superati nella graduatoria dagli abilitati del 1968; desiderano cioè far parte della graduatoria insieme agli altri abilitati.

Per quanto riguarda la richiesta dell'onorevole Racchetti, se sia necessaria o meno la registrazione della Corte dei conti per le nomine, confesso di non saper dare una risposta definitiva, posso dire soltanto che da quando sono al Ministero la prassi è stata questa, anche per evitare eventuali ricorsi amministrativi. Posso verificare se effettivamente si tratti di un obbligo; mi premurerò poi di riferire.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, quale risulta modificato dalla legge 26 luglio 1970,

n. 571, recante la conversione in legge del decreto stesso, è abrogato.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti di servizio di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 748, che abbiano conseguito l'abilitazione in seguito alla sessione di esami indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968, la cui validità viene estesa alla scuola media secondo le norme stabilite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129, saranno inclusi, ai fini dell'immissione in ruolo considerata dallo stesso articolo 1 della citata legge n. 748 del 1969, nelle graduatorie nazionali previste dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto, al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Compenso per lavoro straordinario a personale ispettivo e direttivo della scuola (*Testo unificato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3572); e delle proposte di legge Maggioni e Miotti Carli Amalia: Corresponsione del compenso per lavoro straordinario agli ispettori, direttori didattici ed ai segretari degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche (2539); Roberti ed altri: Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo e ispettivo della scuola elementare (2348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Compenso per lavoro straordinario a personale ispettivo e direttivo della scuola » già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato; e dalle proposte di legge di iniziativa dei deputati Maggioni e Miotti Carli Amalia: « Corresponsione del compenso per lavoro straordinario agli ispettori, direttori didattici ed ai segretari degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche »; Roberti, Pazzaglia, Menicacci, Nicosia: « Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo e ispettivo della scuola elementare ».

Comunico che sul testo unificato ha espresso parere favorevole la V Commissione, vincolando tale parere ad una nuova formulazione dell'articolo 5.

L'onorevole Buzzi ha facoltà di svolgere la relazione.

BUZZI, *Relatore*. Si tratta di istituire un compenso per il lavoro straordinario delle varie categorie di dirigenti scolastici, da corrispondere in misura forfettaria.

Per la prima categoria di dirigenti scolastici (presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria, direttori degli istituti e scuole di istruzione artistica, i rettori dei convitti nazionali e le direttrici degli educandati femminili, al preside dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista) il compenso viene misurato in relazione al numero delle classi: cioè si stabilisce un compenso mensile di dieci ore nel caso di presidi preposti a scuole o istituti aventi sino a dodici classi, un compenso mensile di 15 ore nel caso che il numero di classi superi le 12 unità.

Allo stesso modo si stabilisce un compenso mensile di 10 ore per gli ispettori scolastici preposti a circoscrizioni aventi fino a 8 circoli e di 15 ore nel caso in cui i circoli superino il numero delle otto unità. Infine si stabilisce un compenso di 10 ore per i direttori didattici con 30 classi, e di 15 ore per i direttori didattici con più di 30 classi.

Il compenso forfettario è rapportato al numero delle classi, o dei circoli, o dei plessi scolastici ecc. Si precisa inoltre che per quanto riguarda le pluriclassi nelle scuole elementari si considera il numero degli insegnanti.

Ovviamente questo compenso subisce poi delle maggiorazioni in ragione di attività didattiche complementari presenti nell'unità scolastica a cui si riferisce, per esempio i presidi hanno 10 ore aggiuntive quando la scuola provveda ad organizzare almeno 6 classi di dopo scuola; 15 ore aggiuntive quando il numero delle classi di dopo scuola supera il numero di 6.

Allo stesso modo una maggiorazione di 20 ore è prevista quando il preside debba anche sovrintendere a dei corsi serali e il direttore didattico debba sovrintendere a corsi popolari.

Per gli ispettori è pure prevista una maggiorazione di 10-15-20 ore rispettivamente per 18 doposcuola o più di 18 doposcuola, per 6 corsi di scuola popolare o più di 6 corsi di scuola popolare.

Complessivamente però il compenso di lavoro straordinario non può superare il numero di 36 ore mensili. Si stabilisce inoltre che questo compenso viene pagato per 11 mesi all'anno e solo in relazione ai giorni di effettivo servizio.

Va precisato che il compenso di lavoro straordinario non è cumulabile con altre indennità comunque denominate che siano sempre corrisposte a titolo di lavoro straordinario.

Si prevede anche l'istituzione di un compenso di lavoro straordinario a carattere forfettario per i provveditori agli studi titolari di uffici scolastici, per funzionari incaricati di reggenza di provveditorati vacanti e per gli ispettori centrali incaricati di svolgere funzioni di vigilanza sull'andamento degli esami di maturità, o degli esami di completamento di corso. Il compenso in questi casi va da 150 a 200.000 lire a seconda dei casi, cioè se la prestazione si svolge in sede o fuori sede.

Il provvedimento dovrebbe avere decorrenza dall'anno scolastico 1970-71.

Gli onorevoli colleghi sanno certamente che questo provvedimento relativo all'istituzione del lavoro straordinario rientra in un certo complesso di provvedimenti che si riconducono ad una certa vicenda che la nostra scuola ha conosciuto nella primavera del '70 e che trovò la sua conclusione in un accordo sindacale.

Devo richiamare questo precedente, direi storico, perché è da quel fatto che ha avuto origine un impegno politico del Governo in ordine all'istituzione di questo compenso di lavoro straordinario.

La formulazione dell'articolo relativo alla copertura che ci viene proposto dalla V Commissione è la seguente: « All'onere di lire 6.067 milioni derivanti dall'attuazione della presente legge, nell'anno 1971 si provvede: quanto a lire 600 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1969 intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo della detta disponibilità prevista dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 2.300 milioni, a carico del fondo di cui al citato capitolo n. 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1970, e, quanto a lire 3.167 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del già citato capitolo n. 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno 1971.

All'onere annuo di lire 4.780 milioni si prevede, per l'anno finanziario 1972, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Credo che il testo formulato dalla V Commissione possa essere accettato dalla nostra Commissione, la quale in questo caso si adeguerebbe al suggerimento della Commissione bilancio.

Devo far presente che il testo non presenta particolari difficoltà per una sua accettazione, anzi è consigliabile la approvazione di questo provvedimento che è molto atteso dalle categorie interessate.

Sorge soltanto una perplessità che ritengo però di risolvere con una certa interpretazione del punto a) del primo articolo.

Se cioè la indennità di lavoro straordinario debba considerarsi estesa anche ai presidi e ai direttori didattici delle scuole statali per ciechi.

La formulazione della legge è tale che a mio giudizio si estende a tutto il ruolo statale dei presidi e dei direttori didattici e quindi dovrebbero considerarsi pacificamente compresi anche coloro che sono iscritti nel ruolo speciale dei presidi per le scuole statali per ciechi.

Desidero ricordare che da informazioni assunte presso la competente direzione generale del Ministero, questa interpretazione sembrerebbe corretta anche a livello tecnico, amministrativo.

Su questo punto ritengo sarebbe particolarmente importante una eventuale precisazione da parte dell'onorevole rappresentante del Governo al fine di non cadere nell'errore di omettere una particolare categoria di personale.

Per concludere il mio intervento invito gli onorevoli colleghi a voler approvare il provvedimento oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TEDESCHI. Con il provvedimento al nostro esame ci si prepara a spendere 6 miliardi di lire per compensi di lavoro straordinario.

Prima di tutto vorrei capire qual'è il lavoro straordinario svolto dai presidi, dai direttori didattici, dagli ispettori didattici, e dagli ispettori che vengono inviati dal Ministero.

Vorrei ricordare che discutendo dello stato giuridico si è detto che i decreti delegati dovranno tendere a liberare i presidi dalla loro responsabilità sul piano amministrativo e da quelle attività burocratiche connesse, che sono poi oggi la sostanza della loro funzione.

Non vedo per quale motivo si debba concedere questo compenso per il lavoro straordinario. Anche qui vale lo stesso discorso già fatto per gli ispettori: si fa il concorso e si

diventa presidi con uno stipendio pari al doppio di quello percepito da chi insegna veramente.

Non riesco a capire quale possa essere il lavoro straordinario fatto da questi signori che hanno chiesto ed ottenuto di entrare in una carriera le cui mansioni sono esattamente quelle per le quali vengono retribuiti. Inoltre per quanto riguarda il numero delle classi, debbo ricordare che abbiamo approvato di recente una legge per esonerare dall'insegnamento anche i vicepresidi, quindi il numero delle classi non dovrebbe significare nulla. Infatti, un preside che ha 24 classi non può per ognuna di esse presiedere il consiglio, ma non lo potrà fare nemmeno se gli si danno altre 200 mila lire all'anno.

Ci troviamo, in sostanza, di fronte ad una legge che non ha nessun fondamento, né giustificazione di accoglimento; diventerebbe, inoltre, una legge provocatoria nei confronti degli insegnanti per i quali esistono molte lacune per quanto riguarda lo stato giuridico.

L'onorevole Buzzi ci ha ricordato che il provvedimento è frutto di trattative intercorse tra il Governo e i sindacati, però era stato oggetto di analoghe trattative lo *status* economico degli insegnanti che è stato rinviato alla legge organica. Qui invece si procede con una « leggina » e la cosa è palesemente contraddittoria. Se si vogliono ritoccare le retribuzioni di queste categorie, allora perché non si rimandano anche queste alla legge sullo stato giuridico?

Desidero far rilevare che il personale di segreteria che ha prestato lavoro straordinario per il 5° corso magistrale, aspetta ancora da un anno di essere pagato. Onorevole Sottosegretario, il suo collega Rosati, diceva che ci sarebbe voluta una legge appropriata, ma questa legge non si è fatta! Si sta facendo invece una legge per i presidi e gli ispettori: legge che diventerà senz'altro fonte di amarezze, non solo per gli insegnanti ma anche per noi. Per esempio, per quanto riguarda le sessioni di esami è noto a tutti che il lavoro del presidente della commissione è meno gravoso di quello dei professori e persino del segretario.

Per questi motivi ritengo che non si possa essere favorevoli a una legge come questa, che tende a retribuire meglio i gradi più elevati, cioè quelle persone che nell'ambito della scuola svolgono il lavoro meno importante.

Per quanto riguarda gli ispettori, debbo ricordare che tempo fa ho denunciato un caso assai tipico: ho esibito la fotocopia della lettera di un ispettore indirizzata a un preside di una scuola di S. Severo, in provincia di

Foggia; tale ispettore annunciava la sua visita dando delle precise istruzioni riguardo all'oggetto della ispezione; il preside gli rispondeva dicendo che sarebbe stato meglio venire a gennaio. Da questa grave scorrettezza è derivato soltanto il trasferimento di un professore per il quale il preside diceva, nelle note di qualifica, che era un ottimo elemento, ma che non andava d'accordo con lui.

Per conto mio penso che se problemi ci sono per quanto riguarda le retribuzioni di queste categorie, vanno affrontati quando si determinerà il nuovo *status* economico e giuridico del personale della scuola.

Questa « leggina », in effetti, tende ad instaurare un privilegio, e costituisce anche una mortificazione per gli insegnanti. Onorevole sottosegretario, vorrei ricordarle la situazione in cui si trovano molti insegnanti delle scuole materne non statali (e non si tratta, come potrebbe crederci, di un argomento estraneo al tema), che percepiscono retribuzioni assai basse, addirittura irrisorie: nella mia regione, si va da un minimo di diecimila lire mensili, che rappresentano lo stipendio attribuito alla maestra che insegna nella scuola materna di Longano (il cui sindaco, tra l'altro, ha chiesto ed ottenuto l'istituzione nel suo comune della scuola media, ma non si è preoccupato di chiedere l'istituzione di una scuola materna statale), ad un massimo di quarantamila lire mensili, che costituiscono la remunerazione in vigore nella città di Campobasso.

In una situazione di questo genere, io credo che non sia possibile concedere al personale ispettivo della scuola un compenso straordinario di importo non inferiore allo stipendio annuo di una insegnante di scuola materna. Io ritengo che se continuassimo a muoverci in questa direzione, veramente nessuno riuscirebbe più a comprendere quali sono i nostri obiettivi ed i nostri intendimenti.

CANESTRI. Sarò brevissimo, poiché il collega Tedeschi ha detto già quelle cose che avevo in animo di esporre: mi associo, pertanto, alla sua critica demolitrice, ed aggiungo, per parte mia, una sola osservazione.

Risulta che l'approvazione, da parte della VI Commissione del Senato, del disegno di legge in esame reca la data del 16 luglio 1971. Ora, io mi chiedo quale senso abbia l'approvazione, da parte dell'altro ramo del Parlamento, di un simile provvedimento, a pochi giorni di distanza dal voto della Camera sul disegno di legge concernente lo stato giuridico del personale della scuola. È evidente che,

anche sul piano dei tempi di elaborazione di queste « leggine », si riscontra un atteggiamento incomprensibile, da parte del Governo e della maggioranza: a meno di non dover interpretare tale atteggiamento come una chiara volontà di contraddire e di svuotare di significato il rispetto di quelle esigenze di considerazione organica e complessiva dei problemi del personale della scuola, alle quali in astratto tutti si richiamano.

Il fatto è che, poco prima del voto favorevole della VI Commissione del Senato sul disegno di legge in esame, la Camera aveva approvato — come ho detto — il provvedimento relativo allo stato giuridico del personale della scuola: in quella sede, il problema del personale direttivo ed ispettivo riceveva una certa risposta. I colleghi sanno che proprio questo era stato uno dei tempi più controversi del dibattito; da parte di taluni gruppi si era a lungo addirittura combattuto per giungere al superamento degli istituti ispettivi e direttivi, in modo da dare una risposta nuova al problema del governo della scuola. È prevalsa, infine, una diversa soluzione, ma bisogna rilevare che si tratta, comunque, di una soluzione che non lascia le cose come sono attualmente. L'onorevole Tedeschi ha, per esempio, ricordato, che in sede di discussione del provvedimento sullo stato giuridico la maggioranza stessa ha ritenuto di apportare delle modifiche al ruolo ed alla funzione dei direttori, dei presidi e degli ispettori, ossia ha inteso eliminare dalle loro attribuzioni certe mansioni, certe possibilità di intervento, certe responsabilità, per promuovere una loro diversa funzione, che non fosse così direttamente rivolta sul piano amministrativo.

Il mio gruppo, in quella occasione, tenne un atteggiamento estremamente definito, essendo radicalmente favorevole alla soppressione degli istituti del preside, del direttore didattico, dell'ispettore; ma desidero qui porre in evidenza il fatto che la stessa maggioranza di Governo aveva affrontato il problema del ruolo e della funzione del personale di cui si tratta.

Proprio per queste ragioni, l'approvazione di questa « leggina » al Senato — da parte della stessa maggioranza che aveva poco tempo prima accolto alla Camera un certo testo legislativo sullo stato giuridico — acquista il preciso significato di una provocazione, non nei confronti delle prerogative della Camera o della nostra Commissione (non è questo il punto), bensì in rapporto ad una visione complessiva dei problemi del personale della scuola, considerato nella sua globalità.

Anche io, pertanto, sono dell'avviso che questo disegno di legge sia inaccettabile, e debba quindi essere respinto. Mi rivolgo al rappresentante del Governo, prospettandogli l'opportunità di ritirare il provvedimento, anche perché — se pur non valessero le ragioni e le osservazioni che ho fin qui esposto — vi è una elementare esigenza di metodo che deve essere rispettata, per assicurare almeno una certa « pulizia » procedurale. Noi dovremmo, infatti, approvare nel corso di questa seduta un progetto di legge che, con incredibile genericità, attribuisce un certo compenso straordinario ai presidi, agli ispettori, ai direttori didattici, senza il sia pur minimo tentativo di operare un raccordo tra questa attribuzione ed il problema del ruolo e della funzione del personale in questione.

Quando il collega Tedeschi si domanda in che cosa consista il lavoro straordinario che giustifica — stando al tenore del provvedimento — il compenso di cui si propone l'attribuzione, si pone un quesito senza dubbio motivato ed opportuno, che investe un problema intorno al quale, in sede di esame dello stato giuridico, si svolse un lungo dibattito, con posizioni nettamente definite e talora contrapposte, tra le varie forze politiche, e divisioni profonde all'interno della stessa maggioranza. In altri termini, quando il collega Tedeschi si domanda che senso abbia parlare di lavoro straordinario per il personale direttivo ed ispettivo, chiede semplicemente — io credo — che si assicuri, da parte di tutti, ma soprattutto della maggioranza di Governo che ci propone, in questo momento, il presente provvedimento, una certa coerenza nel discorso politico, relativamente al lavoro, alla funzione, al ruolo del personale in questione.

Concludo, debbo dichiarare che il disegno di legge all'esame è veramente ispirato ai criteri del più deteriore corporativismo, e non fa che ribadire, puntualmente, una ben precisa tendenza, che riappare continuamente, alla stregua di certi fiumi sotterranei che puntualmente ricompaiono alla superficie: la tendenza, cioè, a legiferare in modo frammentario e disorganico, ad accumulare problemi e contraddizioni, senza mai assicurare una certezza di linea politica né riuscire a seguire il filo di un discorso unitario. Non voglio dire, con questo, che sulle scelte globali vi sarebbe il modo di evitare un confronto ed una divisione anche profonda tra le varie posizioni: quello che si chiede, però, è che da parte della maggioranza vi sia almeno una capacità di governare che, alla luce di provvedimenti del genere di quello che stiamo

esaminando, non appare certamente espressa in modo accettabile. Ritengo quindi, in definitiva, che il presente disegno di legge dovrebbe essere ritirato dal Governo o, in caso contrario, senz'altro respinto dalla Commissione.

RACCHETTI. Dai colleghi che mi hanno preceduto sono stati posti un problema di metodo ed uno di merito. Per quanto attiene al primo aspetto, è stato detto — tanto dall'onorevole Tedeschi che dall'onorevole Canevisti — che il provvedimento in esame non ha ragion d'essere, dopo l'approvazione del disegno di legge sullo stato giuridico, nell'ambito del quale avrebbe, semmai, dovuto trovare la sua collocazione. Mi permetto, in proposito, di osservare che lo stato giuridico riguarda la nomina e le funzioni del personale direttivo, ma non ha alcuna attinenza col problema del lavoro straordinario. Al limite, vorrei dire, il presente provvedimento troverebbe giustificazione anche se, in sede di discussione dello stato giuridico, fosse prevalsa la soluzione di effettuare la scelta dei presidi con il metodo elettivo.

CANEVISTI. Vorrei allora che ella mi spiegasse in quali termini si configura questo disegno di legge.

RACCHETTI. Non vedo, in sostanza, quale connessione esista tra i problemi della nomina e delle funzioni del personale direttivo della scuola (quali risultano dalla configurazione che ne ha dato il provvedimento sullo stato giuridico) e l'aspetto relativo al lavoro straordinario. Tale aspetto, infatti, si pone indipendentemente da ogni questione relativa alla configurazione dell'istituto del preside.

TEDESCHI. Non vediamo quale sia il lavoro straordinario.

RACCHETTI. Vorrei invitare l'onorevole Tedeschi a frequentare gli uffici di presidenza di una scuola per rendersi conto del lavoro straordinario.

Ma al di là di questa battuta è evidente che l'onorevole Tedeschi può portare degli esempi di alcuni presidi che non svolgono alcun lavoro straordinario; ma questo può accadere a tutti i livelli e con questo sistema noi potremmo demolire ogni categoria.

Il lavoro straordinario dei presidi e dei direttori, proprio in vista dell'orientamento preso in sede di stato giuridico, è molto più complesso di quello che potevano svolgere

alcuni anni or sono, basta considerare i consigli di classe, i rapporti con gli studenti, le famiglie, ecc.

MORO DINO. Vorrei far presente che abbiamo già regalato 5 miliardi per esonerare i presidi dall'insegnamento.

RACCHETTI. Quindi il lavoro svolto dai presidi va molto al di là del normale orario d'obbligo. Sono state fatte delle comparazioni, ma a questo proposito vorrei ricordare che tutti i funzionari dello Stato godono di un compenso per il lavoro straordinario, quindi non ci troviamo in presenza di una eccezione. Eventualmente l'eccezione sarebbe quella di non concedere dei compensi per il lavoro straordinario svolto dai presidi e dai direttori didattici.

Vorrei ricordare che respingendo il provvedimento al nostro esame, almeno per quel che mi consta, sarebbe la prima volta che la nostra Commissione respinge uno stanziamento già stabilito in favore di una categoria del personale della scuola.

Un atteggiamento del genere potrebbe assumere un preciso carattere punitivo nei confronti delle categorie interessate al provvedimento oggi al nostro esame.

CAIAZZA. Non intendo muovere obiezioni al provvedimento nel suo complesso come hanno fatto l'onorevole Tedeschi e l'onorevole Canestri; ma desidero inserirmi, per così dire, nel sistema del disegno di legge per riscontrare una lacuna, che se volontaria è ingiusta, e se involontaria ritengo si debba colmare.

Mi riferisco in particolare alla lettera a) dell'articolo 1 dove si parla dei rettori di convitti nazionali e delle direttrici degli educandi femminili. La lacuna da me riscontrata è rappresentata dal fatto che non si fa riferimento ai vice rettori e alle vice direttrici.

A questo proposito desidero chiarire un punto, cioè quando si parla di vice rettori e vice direttrici facilmente si pensa ai vice presidi, quasi che si trattasse di una semplice funzione vicaria e non già di una qualifica prevista dall'ordinamento. La dizione vice rettori sarebbe impropria se non ci fossero esigenze di ordine interno. Perché il vice rettore in realtà è un direttore dell'istituto e le norme di accesso a questa qualifica sono quelle previste per i presidi di seconda categoria. Vi è una legge di equiparazione, di parificazione che è precisamente la legge n. 853 che dice al primo articolo: « Alle vice direttrici

e ai vice rettori degli istituti di cui al precedente comma è attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per i presidi di seconda categoria ».

Quindi stando a questa norma il beneficio previsto dal disegno di legge si dovrebbe applicare automaticamente; però siccome si fa riferimento ai rettori e alle direttrici, qualora non si nominassero i vice rettori e le vice direttrici, il silenzio si potrebbe interpretare come una voluta esclusione di queste categorie da parte del legislatore.

Dicevo che si tratta di una qualifica e non di una funzione subordinata o vicaria. L'articolo 7 della legge 22 novembre 1961, n. 1678, dice: « Alle qualifiche di vice rettori si accede mediante concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi i vice rettori che alla data di pubblicazione del bando abbiano la anzianità di servizio prevista per l'ammissione ai concorsi a preside di seconda categoria ».

Nella legge n. 831 quando si parla della indennità di direzione, si parla solo dei rettori e delle direttrici; nonostante ciò la Corte dei conti e il Consiglio di Stato in virtù della legge n. 853 hanno deciso che l'indennità di direzione spetta anche ai vice rettori, che perciò la percepiscono regolarmente.

Per questo motivo ritengo che il discorso che faceva prima l'onorevole Tedeschi nei confronti dei presidi e degli ispettori centrali non si possa fare nei confronti di questa categoria.

In quanto l'orario di lavoro per i vice direttori e per le vice direttrici non è definito, le funzioni inerenti a quella qualifica sono tali e tante, le responsabilità sono talmente delicate e onerose per cui la maggior parte della giornata viene trascorsa all'interno dell'istituto.

Inoltre bisogna tener presente che un preside, nonostante il suo gravoso lavoro, ad un certo punto della giornata lasciato l'ufficio non ha più quelle preoccupazioni che invece rimangono al vice rettore, che la responsabilità immediata di un istituto dove permangono i ragazzi, dove vi è un insieme di responsabilità civili e penali per qualunque evento che potesse riguardare la salute, l'incolumità dei ragazzi.

Quindi a tutte le ore, anche di sera, si richiede la presenza di questo personale. La lacuna che io segnalo va colmata, altrimenti si compirebbe una ingiustizia enorme.

L'emendamento che presenterò tende appunto a sanare questa situazione.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1971

PRESIDENTE. Le faccio presente che si tratta di un emendamento che potremo votare soltanto in linea di principio, in quanto dovrà essere prima esaminato dalla V Commissione, la quale dovrà esprimere parere sulla copertura finanziaria.

CAIAZZA. Anche per uno scrupolo di coscienza presenterò questo emendamento; è ingiusto che non venga riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario di questa categoria.

MORO DINO. Questo provvedimento è la conseguenza di trattative tra Governo e sindacati, trattative iniziate, se ben ricordo, nel gennaio 1970. Non possiamo quindi dire che di questa situazione e del modo come vengono risolti (o meglio non risolti) questi problemi, è responsabile solo il Governo: esiste anche una responsabilità sindacale, che è quella di portare avanti problemi di questo tipo con una visione settoriale e corporativistica.

Ricordo ai colleghi che una conseguenza di queste trattative è stata anche la legge, che abbiamo approvato, per l'esonero dall'insegnamento dei presidi della scuola media dell'obbligo, anche per quei presidi con un esiguo numero di classi; legge che ha portato ad una spesa di circa 5 miliardi. Con il provvedimento che stiamo oggi esaminando si avrebbe una ulteriore spesa di 5 miliardi: 10 miliardi che vengono spesi per accogliere richieste settoriali.

Per l'esperienza che ho della scuola italiana, direi che se c'è una categoria che è chiamata a svolgere un lavoro arduo è proprio quella dei direttori didattici, i quali spesso devono pagarsi le spese di macchina per andare a vigilare classi che sono assegnate ai loro plessi scolastici. Vi sono quindi incongruenze in questo provvedimento, che tocca diversi problemi della scuola solo sotto un aspetto corporativistico.

Non credo che vi siano gruppi che neghino l'esigenza di dare retribuzioni adeguate alle varie categorie del personale della scuola, ma nessuno penso deve essere propenso a favorire una determinata categoria, piuttosto che un'altra.

Francamente non riesco a capire a cosa si riferisca il compenso che stiamo per attribuire alle categorie indicate nel provvedimento; non mi pare che si possa giustificare tale compenso dicendo che si tratta di una retribuzione per lavoro straordinario.

Diciamoci piuttosto come stanno le cose in realtà: per esempio nelle province di Venezia e Treviso, alla fine del mese di ottobre

ancora non sono stati assegnati gli insegnanti per le scuole superiori, nonostante che abbiamo approvata la legge sulla non licenziabilità degli insegnanti.

Io non voglio addossare una colpa personale e specifica ai provveditori agli studi di queste province, nelle quali la scuola non funziona nel modo più soddisfacente, desidererei soltanto che i colleghi mi illustrassero le ragioni per le quali, nonostante l'intervenuta approvazione della legge n. 282, che avrebbe dovuto assicurare il regolare funzionamento della scuola italiana a partire dall'inizio dell'anno scolastico, dobbiamo invece riscontrare che al momento attuale (e siamo già alla fine di ottobre) diverse classi, soprattutto delle scuole secondarie superiori, mancano ancora di buona parte degli insegnanti.

Non vi è dubbio, di fronte ad una situazione di questo genere, che esiste quanto meno una certa disfunzione nell'ambito dei provveditorati agli studi, del nostro paese, anche se certamente non imputabile — come ho già detto — ad una responsabilità diretta dei titolari di tali uffici. Vorrei, comunque, poter capire per quale motivo non si è provveduto ad anticipare il termine per la presentazione delle domande di attribuzione degli incarichi e per la formazione delle graduatorie; allo stesso modo non riesco a comprendere per quali ragioni non si è pensato di concentrare il godimento delle ferie estive, da parte del personale addetto ai provveditorati, nel periodo che, va da maggio ad aprile, in modo da assicurare una presenza completa nel periodo successivo, quando questa è necessaria per assicurare il regolare e rapido adempimento dei compiti connessi con la formazione delle graduatorie e l'assegnazione degli insegnanti alle varie destinazioni.

In questo quadro, quale giustificazione si può addurre, sul piano del lavoro effettivamente svolto (tale è, infatti, per definizione, il lavoro straordinario) per motivare l'attribuzione di un compenso di circa duecentomila lire annue ai provveditori agli studi, i quali non effettuano certamente un lavoro straordinario?

TEDESCHI. Lo stesso discorso vale per gli ispettori.

MORO DINO. Per la verità, la situazione è obiettivamente diversa per talune categorie di personale direttivo o ispettivo. Vi sono, ad esempio, direttori didattici i quali sovrintendono ad un plesso scolastico formato da numerosissime classi, decentrate e distaccate

tra loro. Questi direttori debbono perfino pagare per proprio conto le spese di trasporto necessarie per l'effettuazione dei giri di sorveglianza. La proposta di una retribuzione per lavoro straordinario potrebbe, semmai, essere presa in considerazione con riferimento a tale categoria di personale.

In ogni caso, ritengo che il disegno di legge in esame necessiti di una rimeditazione e di una formulazione, al fine di eliminare talune incongruenze. Io non mi sento, ad esempio, di approvare la concessione di un compenso per lavoro straordinario a favore dei presidi delle scuole medie inferiori, i quali sono già stati esentati dall'insegnamento e, talvolta, dirigono istituti che dispongono di un numero di classi non molto elevato.

Vorrei, quindi, che venisse considerata la mia proposta di riflessione, in merito al presente provvedimento, anche al fine di armonizzarlo con i criteri che la Camera ha adottato in materia di stato giuridico del personale insegnante. Al riguardo, dovrebbe anche essere tenuta presente la risposta, assolutamente negativa, che il Governo ha dato a proposito dell'articolo 3 del disegno di legge sullo stato giuridico, tale da scontentare l'intera categoria degli insegnanti, che infatti si appresta a proclamare uno sciopero, forse addirittura a tempo indeterminato. Tutto questo, d'altra parte, non è che una conferma della necessità di affrontare i problemi in modo organico, e non frammentario e slegato. Si rende, pertanto, necessaria una rimeditazione sul valore e sulla portata del provvedimento in esame.

MATTALIA. Per quanto ex preside, non posso non associarmi alla severa coerenza del ragionamento poc'anzi sviluppato dal collega Tedeschi. In effetti, pur tenendo presente che le implicazioni connesse con le funzioni attribuite al preside non consentono quella soluzione di continuità che si verifica per gli insegnanti (giacché il preside di tali funzioni è investito senza limiti di tempo), tuttavia non si può dimenticare che tutto ciò costituisce una naturale conseguenza della configurazione della carica, come è legalmente definita e delle relative responsabilità. Non si può, quindi, nei confronti di una situazione di questo genere, applicare la formula del lavoro straordinario.

Ritengo inoltre che sarebbe irriparabile, controproducente e — se mi è permessa una valutazione a titolo personale — errato suscitare un contraccolpo psicologico per i privi-

legi attribuiti a favore dei maggiori operatori scolastici e a danno dei minori, ossia degli insegnanti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BUZZI, *Relatore*. Nella discussione, è stato messo in evidenza, soprattutto da parte del collega Racchetti, l'inesattezza di un collegamento immediato e diretto della questione in esame con il problema dello stato giuridico, inteso come definizione dei compiti e delle funzioni del dirigente scolastico. È possibile, infatti, ipotizzare un dirigente scolastico elettivo, oppure nominarlo in seguito a concorso; ma, tanto in un caso quanto nell'altro, rimane sempre da considerare l'opportunità o meno di istituire a suo favore un compenso per lavoro straordinario.

Ora, bisogna tenere presente quello che accade nelle altre amministrazioni statali, relativamente al trattamento retributivo del personale direttivo. Per questo personale è prevista la concessione di un assegno mensile, a titolo di compenso per lavoro straordinario, nella misura di trenta ore mensili. Il meccanismo è tale che la prestazione effettiva di lavoro per un tale numero di ore non viene documentata o controllata: ciò si deve al fatto che il legislatore ha ritenuto, nel definire l'ordinamento generale del personale dello Stato, che il dirigente si trova investito (come diceva poc'anzi il collega Mattalia, a proposito dei presidi) di una funzione e di una responsabilità che, al limite, non si piega ad orari, ma lo impegna anche al di là dell'orario di servizio, in una misura non definibile in maniera rigida.

Ritengo che un criterio di tal genere, che è stato applicato costantemente per il personale della carriera direttiva delle varie amministrazioni statali, debba valere anche per il personale dirigente della scuola, soprattutto nel periodo presente, che è caratterizzato da un'espansione delle strutture scolastiche, da trasformazioni nel funzionamento del sistema, da evidenti difficoltà organizzative, cui bisogna ovviare anche affidandosi alle iniziative straordinarie rimesse alla buona volontà degli insegnanti ed alla operosità dei dirigenti scolastici. E vorrei aggiungere che ci troviamo, attualmente, in una fase di profonda modificazione degli stessi ordinamenti e della struttura del sistema, senza che, per altro, si sia giunti ad una definizione delle linee generali da seguire.

In questo quadro, non c'è da dubitare, a mio avviso, del maggior lavoro cui un preside si trova ad essere sottoposto: basti pensare ai corsi serali, ai doposcuola, ecc. Lo stesso discorso vale per il direttore didattico, il cui plesso scolastico si può trovare distribuito su un territorio talvolta assai vasto, e per l'ispettore scolastico, che deve svolgere la sua funzione anche con riferimento a nuove istituzioni: basti pensare che gli ispettori della scuola elementare oggi svolgono funzioni ispettive anche sulla scuola materna statale e non statale, senza percepire, per questa ulteriore attività, alcuna retribuzione.

LEVI ARIAN GIORGINA. Questo avviene in quanto manca il regolamento!

BUZZI, *Relatore*. Il fatto è che la legge prevede che il personale dirigente della scuola materna, come ben sa l'onorevole Levi Arian Giorgina, debba avere una certa anzianità di servizio nella stessa.

Quindi i concorsi potranno essere indetti entro un certo tempo, ma comunque per un lungo periodo di tempo dovrà essere il personale stesso della scuola elementare a supplire alla carenza di personale direttivo nella scuola materna statale, a meno che non si arrivi ad una modificazione della legge istitutiva.

Quindi credo vi siano le ragioni che giustificano un compenso per il lavoro straordinario, che poi dobbiamo vedere anche nella sua entità.

Gli onorevoli colleghi hanno visto che si tratta di 10 ore mensili nel caso di presidi che hanno sino a 6 classi, o dei direttori didattici, che hanno sino a 30 classi, o degli ispettori che hanno sino a 8 circoli.

Inoltre non possono superare le 36 ore mensili e si riferiscono a specifiche attività diverse e aggiuntive rispetto a quella propria dei compiti istituzionali dei presidi, dei direttori e degli ispettori. Infatti si riferiscono alle attività scolastiche integrative, alle sezioni staccate, ai corsi di scuola popolari.

Senza rifiutare le proposte di un approfondimento, di una riflessione che può anche comportare una maggiore precisazione del testo, o anche ad una rielaborazione, credo che non si possa motivare una opposizione con le ragioni di carattere generale che sono state adottate.

Per primo mi dichiaro convinto della necessità che il problema del personale debba essere affrontato organicamente e che non vi debba essere momento separato, in quanto

ciò comporterebbe sempre il pericolo di una visione settoriale e di un cedimento a pressioni corporative.

Il provvedimento al nostro esame è frutto di una richiesta di parte sindacale incluso in un pacchetto di rivendicazioni che iniziavano con la riforma generale della scuola e finivano con l'istituzione del compenso per il lavoro straordinario.

Per quanto riguarda l'impegno del Governo questo provvedimento era collegato ad una dichiarazione organica che prevedeva anche una revisione delle carriere e dei ruoli così come poi è stata prevista, ammetto in misura insufficiente, dall'articolo 3 del disegno di legge sullo stato giuridico.

Quindi non è esatto dire che questo provvedimento giunge separato, avulso da un discorso più generale, e siamo ancora in una fase di premesse ad una politica nuova del personale docente e dirigente della scuola quale è quella che potrà, a mio avviso, scaturire dal nuovo stato giuridico.

Quindi mi permetto di riproporre il problema all'attenzione degli onorevoli colleghi nella sua positività e di far mie anche le preoccupazioni di cui si faceva interprete il collega Racchetti circa il significato che assumerebbe un dissenso della nostra Commissione sul provvedimento al nostro esame.

Credo che si abbia tutto l'interesse a pagare bene il personale dirigente, sempre che si abbia la volontà e la capacità di qualificarlo e di precisare le sue funzioni.

Sono convinto che un preside, sia pure di una piccola scuola media, se vuole mantenere i rapporti con le famiglie, se vuole sviluppare i vari rapporti con il corpo sociale al quale sempre noi facciamo riferimento, se vuole sviluppare le attività scolastiche integrate, se non vuole essere un burocrate inerte che si limita a gestire con criteri, appunto burocratici, le disposizioni che gli vengono dall'esterno, ha certamente necessità di dedicare alla scuola molte più ore di servizio a cui egli è tenuto.

In realtà il provveditore agli studi ha una retribuzione che è pari a quella dell'ispettore generale del Ministero, salvo una leggera maggiorazione derivante dalla sopravvivenza di un parametro differenziato che trova la sua origine, come gli onorevoli colleghi sanno, in una legislazione particolare.

Però il provveditore agli studi anche di una provincia ha una tale somma di problemi da affrontare per cui nonostante il ritardo a cui si riferiva l'onorevole Moro Dino, e che debbo pensare non derivi da negligenza, ma

piuttosto degli ordinamenti, certamente si trova come il preside nella considerazione di dover svolgere una attività più ampia.

Comunque anche se il compenso forfettario qui previsto non si motiva per quanto riguarda i presidi con il fatto degli esami di maturità, l'averli collocati nello stesso articolo dove si parla anche di ispettori centrali incaricati della vigilanza, ci porta a spiegare il sorgere di questa proposta e l'accoglimento da parte del Governo nell'altro ramo del Parlamento della proposta medesima.

Ci siamo trovati di fronte ad una maggioranza di compiti per i presidenti delle commissioni degli esami di maturità, per i commissari, e ad un movimento che ad un certo momento si estende a tutto il personale, e quindi tutti si sentono maggiormente impegnati nella funzione di organizzazione e di vigilanza degli esami.

Certamente questo è vero anche a livello di un provveditore, e credo che anche qui valga quanto si è detto prima.

Credo che non valga tanto il fatto di pagare un assegno di 200 mila lire in più, quanto il fatto di esigere da loro una prestazione corrispondente al compenso che noi diamo.

A proposito degli insegnanti dei ruoli speciali, faccio mia la proposta che mi è stata suggerita, ma propongo altresì di far riferimento anche alle scuole speciali statali per i sordomuti. Ritengo che l'articolo 1 possa considerare pacificamente tutto il personale di rettori dei convitti e degli educandi, ritengo tutti i ruoli normali e speciali, purché si tratti ovviamente di scuole statali, e quindi amministrare dal Ministero della pubblica istruzione.

Tuttavia se il provvedimento non fosse posto oggi in votazione, si potrà ulteriormente approfondire questo particolare ed eventualmente anche prendere in considerazione un emendamento esplicativo di questo aspetto della questione.

Per quanto riguarda il problema sollevato dall'onorevole Caiazza è difficile non essere d'accordo con la sua tesi non solo per il calore con cui la pone, ma proprio per le ragioni giuridiche; in effetti il vice rettore è una qualifica non amministrativa, ma educativa, dirigenziale nella vita del convitto. Però la stessa ragione che giustifica l'estensione ai rettori dei convitti e degli educandi, ritengo che possa essere invocata anche per i vice rettori. Indubbiamente però, anche se si può pensare che la valutazione della spesa sia stata fatta con un criterio empirico, e quindi

tale da coprire anche la maggiore spesa che può derivare dall'estensione ai vice rettori, l'onorevole Caiazza dice 6 milioni, probabilmente non si potrà evitare che il provvedimento torni alla V Commissione per questo particolare aspetto.

Concludendo, la mia proposta è che la Commissione approvi il provvedimento nella seduta di oggi, con le eventuali modifiche che la Commissione ritiene opportuno fare; se dovesse occorrere del tempo per approfondire meglio alcuni punti si potrebbe rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta dando modo, nello stesso tempo alla Commissione Bilancio, di esprimere parere sulle modifiche finanziarie.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo largamente sulle argomentazioni espresse dal relatore.

Al di là delle singole funzioni dei presidi e del personale dirigente nell'ambito della scuola, si deve rilevare che la situazione in generale è in continua lievitazione, per cui questi compiti definiti una volta, non restano gli stessi. È parso quindi opportuno, con questo provvedimento, riconoscere a queste categorie l'effettivo aumento dei compiti e delle funzioni.

Si dice sempre di volere una scuola nuova, ma poi si resta ancorati sempre a vecchi schemi perché di questo si tratta, e non si vuole riconoscere l'impegno da parte del personale dirigente.

Per quanto riguarda il caso dei molti presidi visti dall'onorevole Tedeschi al provveditorato di Roma debbo dire che effettivamente questi presidi spendono la molta parte del loro tempo per farsi assegnare professori migliori.

TEDESCHI. Ho visto anche i figli, con loro.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il miglioramento delle singole scuole dipende quindi in larga parte dall'impegno che viene assunto dal preside.

Per quanto riguarda il nuovo stato giuridico del personale della scuola vogliamo che questo rispetti il più possibile desideri e le aspettative delle varie categorie, occorrono quindi diverse consultazioni.

Non credo, come è stato qui detto, che questo provvedimento urti contro la sensibilità del personale insegnante, al quale si deve anche riconoscere la nuova impostazione della scuola e quindi compiti più gravosi che in passato; inoltre si è cercato sempre, e si con-

tinuerà a farlo, di fissare il numero limite delle classi per ogni singolo insegnante; del resto non si può impedire l'espansione del numero delle classi e quindi ecco che proprio il personale dirigente subisce il peso di questa nuova situazione.

Per questi argomenti il Governo richiede l'urgente approvazione di questo provvedimento. Fa presente inoltre che l'emendamento esplicativo che si vuole inserire non è necessario, poiché nel provvedimento stesso sono indicate tutte le categorie interessate, mentre concordo con quanto ha detto l'onorevole Caiazza circa i vicerettori e le vicedirettrici.

PRESIDENTE. Mantiene la sua proposta di rinvio della discussione, onorevole Moro?

MORO DINO. Mi pare che a questo punto sia particolarmente opportuna questa proposta, anche per meditare sugli emendamenti preannunciati dall'onorevole Caiazza.

TEDESCHI. Signor Presidente, noi siamo contrari alla proposta di rinvio dell'onorevole Moro perché ci sembra inutile concedere uno spazio di rimediazione su una questione che non va assolutamente affrontata con i rinvii. Si tratta inoltre di un provvedimento profondamente errato in tutta la sua impostazione per la scuola italiana, e le argomentazioni che sono state fatte a sostegno del provvedimento ci hanno più che mai convinti di ciò. L'onorevole Buzzi, per esempio, diceva che i direttori didattici hanno ora anche il carico della direzione di scuole materne, ebbene in un recente convegno li ho sentiti proclamarsi incompetenti per questo tipo di attività. Allora, aveva ragione il collega Canestri quando sosteneva che questo provvedimento, che apparentemente non è altro che una « leggina », implica invece, dal lato sostanziale, una questione di definizione di funzioni.

Anche il collega Dino Moro è nel giusto, quando sostiene che i direttori didattici si trovano ad avere, talvolta, le proprie classi territorialmente decentrate, tanto che debbono spostarsi dall'una all'altra a proprie spese. Ma vogliamo forse fare in modo da rendere permanente questa situazione? O non ci proponiamo, invece, di rivedere tali problemi, inquadrandoli — come noi continuiamo a sostenere — nell'ambito dello stato giuridico?

Il fatto è, onorevoli colleghi, che si può essere di contrario avviso, riguardo all'opinione che noi esprimiamo; ma non si può, comunque, mutare atteggiamento per propria comodità ed a proprio piacimento. Noi abbiamo,

con espressioni anche colorite, indicato che la funzione svolta dal personale in questione non ci sembra contribuisca molto, nei fatti, al buon andamento della scuola italiana. Evidentemente, abbiamo una nostra precisa visione del modo con cui dovrebbe essere diretta una scuola: ma di questo problema abbiamo discusso in sede di esame dello stato giuridico, e la nostra impostazione non è stata accolta. Ciò non toglie, però, che nessuno ha potuto dimostrare compiutamente l'entità del contributo offerto dal personale direttivo al funzionamento del sistema scolastico nel nostro Paese, se si eccettuano taluni aspetti in relazione ai quali l'attività di questo personale supplisce a talune carenze istituzionali: mi riferisco, ad esempio, alle funzioni ispettive esercitate dal direttore didattico nei confronti delle scuole materne (necessariamente con una certa incompetenza).

BARDOTTI. I direttori didattici si sono sempre occupati della scuola materna, anche se molti sembrano accorgersene soltanto adesso.

TEDESCHI. Ma allora, quali sono gli obiettivi che ci si propongono, per risolvere le attuali difficoltà? Ad ogni modo, io debbo ricordare che questo mio intervento ha lo scopo di illustrare le motivazioni per le quali la mia parte è contraria alla proposta di sospensione avanzata dall'onorevole Dino Moro. Il fatto è che le argomentazioni illustrate dai colleghi che sono intervenuti nella discussione ci hanno, in definitiva, confermato nel nostro convincimento dell'importanza del problema toccato da questo disegno di legge: un problema che investe un intero costume, un metodo, e soprattutto un modo definito di affrontare la questione dell'adeguamento retributivo a favore del personale della scuola, la quale non può non trovare, a nostro giudizio, una soluzione univoca, sia per gli insegnanti, sia per il personale direttivo ed ispettivo, sia infine per il personale non docente, nella elaborazione di un nuovo *status* economico. Riteniamo, per le ragioni ora esposte, che un provvedimento del genere di quello che stiamo discutendo debba essere sottoposto all'esame della Assemblea, e pertanto ci permettiamo di presentare richiesta di rimessione in Aula del disegno di legge n. 3572 e delle proposte di legge ad esso abbinata.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta dell'onorevole Tedeschi, pervenutami per iscritto, è corredata dal prescritto numero di firme, la

cui validità sarà accertata dalla Segreteria della Camera, sospendo la discussione del disegno di legge n. 3572 e delle proposte di legge nn. 2539 e 2348.

Discussione della proposta di legge senatori Bloise ed altri; senatori Dinaro e Nensioni: Decorrenza della nomina dei vincitori dei concorsi a preside nelle scuole medie indetti con i decreti ministeriali 13 settembre 1965 e 13 aprile 1967 (Approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente del Senato) (3214).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri; senatori Dinaro e Nensioni: « Decorrenza della nomina dei vincitori dei concorsi a preside nelle scuole medie indetti con i decreti ministeriali 13 settembre 1965 e 13 aprile 1967 », già approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente del Senato.

Poiché l'onorevole Giordano non è presente, prego l'onorevole Bardotti di sostituirlo e di svolgere la relazione sul provvedimento.

BARDOTTI, *Relatore*. La proposta di legge in discussione è da ascrivere nel novero di quei provvedimenti di carattere sanatorio che diverse volte giungono all'esame della nostra Commissione. Si tratta di un testo legislativo, già approvato dalla VI Commissione del Senato in data 10 marzo 1971, e che fa riferimento a quel concorso a mille posti di preside nelle scuole medie, bandito nel 1965, che ha poi provocato tutta una serie di problemi.

Riepilogo brevemente i fatti salienti. Il concorso in parola, bandito, come ho detto, nel 1965, venne espletato e concluso nel 1968, e la relativa graduatoria dei vincitori, presentata al ministro della pubblica istruzione, fu da questi approvata. Senonché, da parte del Ministero — il quale, forse, non impiegava in passato tutta quella cautela che oggi adopera — non si attese la registrazione della graduatoria da parte della Corte dei conti, ed i presidi furono nominati e assunti in servizio, a partire dal 1° ottobre 1968.

Purtroppo, però, la Corte dei conti, esaminando la graduatoria, ritenne che il concorso non si fosse svolto nel rispetto delle norme che regolavano la materia e pertanto, dopo qualche mese, restituì la graduatoria stessa con talune osservazioni. A ciò si aggiunga che furono avanzati dei ricorsi innanzi al Consi-

glio di Stato, ed alcuni di questi furono accolti.

Fu necessario, pertanto, riconvocare la commissione giudicatrice del concorso, la quale esaminò le osservazioni della Corte dei conti e l'esito dei ricorsi avanzati innanzi al Consiglio di Stato e decise di rettificare la graduatoria sulla base di tali elementi. In tal modo, a circa un anno di distanza dalla conclusione del concorso, la graduatoria fu modificata e fu ripresentata al ministro, il quale la approvò in data 11 luglio 1969. A quell'epoca, i presidi vincitori del concorso avevano prestato circa un anno di regolare servizio: sono immaginabili, quindi, le conseguenze scaturite dal ritardo intervenuto nella definitiva approvazione della graduatoria. Innanzitutto si rese necessario prolungare, per questi presidi, il periodo dello straordinariato; in secondo luogo, l'anno di servizio prestato non poté essere valutato ai fini dei trasferimenti; in terzo luogo, si ebbero rilevanti conseguenze per quanto attiene al trattamento economico: ad esempio, qualche vincitore del concorso, che godeva — prima della nomina — di uno stipendio inferiore, ottenne lo stipendio iniziale della qualifica di preside, ma successivamente dovette addirittura restituire la maggiorazione percepita.

Vi fu tutta una serie di contatti tra Ministero e Corte dei conti, per addivenire ad un regolarizzazione di questo « anno bianco », tanto che si ricorse al criterio di considerarlo come un anno di incarico di presidenza, in modo da non provocare la perdita della validità del periodo trascorso a favore dei presidi interessati.

In sostanza, quindi, la proposta di legge al nostro esame tende a sanare gli effetti della ritardata approvazione della graduatoria, che — come ho detto — fu definita in epoca successiva all'effettivo inizio della prestazione di servizio dei vincitori, che risale al 1° ottobre 1968. Il provvedimento tende quindi a far coincidere il trattamento economico dei presidi con il momento in cui questi presidi hanno effettivamente assunto servizio dopo la nomina in ruolo.

Questa è in sintesi molto succinta la motivazione del provvedimento al nostro esame.

In qualità di relatore vorrei avanzare alla Commissione una proposta che chiedo venga valutata da parte degli onorevoli colleghi.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che nella seduta, mi pare, del 22 luglio di quest'anno, la Commissione approvò la famosa legge n. 832 che si riferiva alla valutazione del servizio prestato nella scuola elementare statale ai fini

dell'anzianità da computare per essere ammessi al concorso a preside.

Quella proposta fu approvata però limitatamente per affermare il principio. Cioè in quella occasione noi dicemmo che per l'ammissione ai concorsi a preside il servizio prestato nella scuola elementare statale era valido a tutti gli effetti. Senonché è accaduto che nel concorso del 1965 gli insegnanti elementari furono ammessi con riserva appunto perché non fu valutato il servizio prestato nella scuola elementare, ma di fatto sono stati esclusi dal beneficio del concorso.

Ora se la Commissione lo ritenesse opportuno noi potremmo riprendere quella parte della legge n. 832 che rimase esclusa dall'approvazione avvenuta nel luglio scorso.

Si tratta di sanare una situazione per questi presidi vincitori di concorso; in sostanza dobbiamo stabilire che la nomina con tutti i suoi effetti ha inizio dal 1° ottobre 1968.

Con un articolo aggiuntivo si potrebbe anche sanare la situazione in cui si sono venuti a trovare quei candidati che furono ammessi al concorso con riserva e che poi hanno realmente vinto il concorso, cioè sono entrati nelle graduatorie di merito.

A questo proposito presento questo emendamento: « I candidati ammessi con riserva al concorso di cui all'articolo 1 che abbiano superato la prova di esame, sono dichiarati anche essi vincitori e saranno nominati in ruolo con la stessa decorrenza prevista dal precedente articolo ».

Mi pare che questa possa essere la sede opportuna per riparare questa ingiustizia che è stata, a mio parere, perpetrata nei confronti di questi candidati, anche perché — strano a dirsi — soltanto in quel concorso quel servizio non fu valutato, mentre per altri concorsi svolti in precedenza era stato regolarmente valutato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MORO DINO. Non c'è dubbio che il problema sollevato dall'onorevole Bardotti merita una attenta considerazione, però mi permetto di esprimere una preoccupazione, in quanto se noi dovessimo accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole relatore, ovviamente il provvedimento dovrebbe tornare di nuovo al Senato.

Pertanto propongo di pensarci molto bene prima di prendere una decisione in tal senso, perché sappiamo bene che la VI Commissio-

ne è gravata di lavoro, quindi ritengo più opportuno approvare il provvedimento nel testo attuale che serve certamente a sanare una ingiustizia, la cui origine sarebbe veramente interessante andare a ricercare.

RACCHETTI. Premetto che sono favorevole al provvedimento al nostro esame. Per quanto riguarda il problema prospettato dall'onorevole relatore e l'emendamento presentato, anch'io condivido le perplessità dell'onorevole Moro Dino. Anzi tutto perché temo che l'approvazione dell'emendamento, comportando automaticamente l'invio del provvedimento all'altro ramo del Parlamento, potrebbe provocare un insabbiamento della proposta di legge, che obiettivamente va incontro ad una situazione che attende da anni di essere sanata.

In linea di principio non sono certo contrario al contenuto dell'emendamento presentato dall'onorevole Bardotti. Però vorrei far notare agli onorevoli colleghi che la situazione dei 1000 presidi prevista nella proposta di legge, e dei pochissimi presidi ammessi con riserva è completamente diversa, in quanto questi presidi hanno effettuato il concorso, sono stati dichiarati vincitori, sono stati nominati e hanno svolto un anno di servizio, nel corso del quale hanno avuto una regolare ispezione che è stata favorevole.

Quindi noi non andiamo a modificare una graduatoria, ma andiamo a sanare un anno di servizio realmente effettuato. Invece per quanto riguarda i casi degli insegnanti elementari ammessi con riserva, è una situazione fondamentalmente diversa, in quanto costoro hanno partecipato al concorso con riserva, ma poi la loro ammissione non è stata convalidata dal Consiglio di Stato, e quindi non hanno prestato servizio e non hanno avuto di conseguenza l'ispezione.

Dico ciò non per prendere posizione nel merito contro l'emendamento presentato dall'onorevole relatore, ma per richiamare agli onorevoli colleghi la necessità di approvare la proposta di legge, tenendo presente che si tratta di due questioni completamente diverse nella sostanza.

Pertanto di fronte a questa situazione, francamente non mi sentirei di rimandare questo provvedimento, forse alla Commissione bilancio, e certamente al Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1971

BARDOTTI, *Relatore*. Mi rendo pienamente conto delle perplessità espresse dagli onorevoli colleghi e in modo particolare dal collega Racchetti. Avevo semplicemente avanzato una proposta, dal momento che con la proposta di legge n. 832 approvammo un principio che non è stato ancora definitivamente approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Nel momento in cui avanzavo la proposta mi rendevo conto delle difficoltà che i colleghi avrebbero sollevato circa la sua approvazione.

Pertanto al fine di permettere la definitiva approvazione del provvedimento al nostro esame, dichiaro di ritirare il mio emendamento; vuol dire che mi riservo la facoltà di presentare successivamente una proposta di legge per sanare la situazione che abbiamo in precedenza lamentato.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo per l'approvazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Per i professori risultati vincitori del concorso a mille posti di preside di scuola media indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1965, e del concorso a quattordici posti di preside nelle scuole medie con lingua di insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano indetto con decreto ministeriale 13 aprile 1967, che, chiamati in servizio dal Ministero della pubblica istruzione in qualità di preside in prova dal 1° ottobre 1968, hanno regolarmente assunto servizio, la nomina a preside di scuola media decorre a tutti gli effetti giuridici ed economici dal 1° ottobre 1968.

Hanno piena validità a tutti gli effetti le ispezioni effettuate nei riguardi dei suddetti presidi negli anni scolastici 1968-69 e 1969-70.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1971, calcolato in lire trecento milioni, si provvede a carico del capitolo n. 1761 dello stato di

previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Nannini ed altri: Modificazioni agli articoli 1 e 3 della legge 23 maggio 1964, n. 380, relativa ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (253-B).

PRESIDENZA. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Nannini, Borghi, Bima, Ceruti, Bianchi Fortunato, Dall'Armellina, Degan, de Meo, Fabbri, Gitti, Isgrò, Patrini, Giraudi, Imperiale: « Modificazioni agli articoli 1 e 3 della legge 23 maggio 1964, n. 380, relativa ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici », già approvata dalla nostra Commissione e modificata dalla VI Commissione permanente del Senato.

In assenza del relatore Badaloni Maria, prego l'onorevole Bardotti di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

BARDOTTI, *Relatore*. Un anno fa la nostra Commissione approvava questo provvedimento per eliminare alcune incongruenze rilevate nella legge 23 maggio 1964, n. 380. Si era voluto cioè istituire, per i direttori didattici la doppia immissione in ruolo attraverso il concorso e attraverso la graduatoria permanente; però la citata legge n. 380 stabiliva che per entrare nella graduatoria permanente occorreva aver riportato una votazione pari a 105/150. Si aveva quindi la strana conseguenza di dare la possibilità di vincere il concorso con meno di 105/150, votazione minima richiesta, mentre invece questo punteggio non era sufficiente per l'iscrizione in graduatoria.

Realmente questa era una contraddizione che la proposta di legge mirò appunto a eliminare; in quella sede si modificò anche il meccanismo delle prove di esame.

Il Senato ora ci restituisce questo provvedimento depurato di quell'articolo che modificava il meccanismo del concorso, non facendo altro che ripristinare il testo dell'originaria proposta di legge.

Per quanto riguarda il testo dell'articolo 3 del provvedimento vi è una modifica del Se-

nato che tende non a sopprimere interamente l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 23 maggio 1964, n. 380, ma a stabilire che detto comma non si applica per i circoli didattici i cui titolari, a norma di legge, o sono comandati presso altra pubblica amministrazione o sono collocati in aspettativa per un periodo superiore ad un anno. Questo per non arrecare danno alla scuola dalla vacanza di posti che si sarebbe creata. Espongo subito un caso: quello di un circolo di cui sia titolare un parlamentare. Tale circolo, ovviamente, dovrà restare privo del suo titolare per un periodo abbastanza lungo. Ora, in casi del genere, al fine di assicurare una continuità di direzione, il Senato ha escluso la applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 3, lasciando invece pienamente valido il comma stesso per quanto concerne ogni altra ipotesi.

Io ritengo che tale formulazione possa accettarsi, poiché, di fatto, i danni derivanti dall'avvicendamento potevano verificarsi soltanto in quel caso che ora ho citato. D'altra parte, debbo dire che, quando venne per la prima volta in discussione il provvedimento, pensai al mio caso personale.

Ad ogni modo, per concludere, io sono dell'avviso che la Commissione può accogliere il testo modificato dal Senato, che, in ultima analisi, non fa che riportarsi all'originario progetto dei colleghi Nannini ed altri, avente una funzione di carattere sanatorio, al fine di eliminare una contraddizione esistente nella legge n. 380. Invito pertanto i colleghi a deliberare in tal senso.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Bardotti. Dichiaro quindi aperta la discussione sulle linee generali.

TEDESCHI. L'intendimento della Commissione, nell'esaminare la proposta di legge dei deputati Nannini ed altri fu, in definitiva, quello di prendere lo spunto dalla necessità di correggere le incongruenze legislative così chiaramente illustrate dall'onorevole Bardotti (alle quali si pose rimedio attraverso l'articolo 2 del testo da noi approvato) per introdurre, contestualmente alle necessarie modifiche, una sostanziale innovazione relativamente alle modalità del concorso per direttore didattico. Tale innovazione risultava quanto mai opportuna e, d'altra parte, non era il frutto di una nostra « invenzione », bensì costituiva lo sviluppo di una linea che guadagna sempre più terreno ed è stata ormai recepita nello stato giuridico: mi rife-

risco al principio che tende ad esaltare, anche nei dirigenti scolastici, la funzione didattica, quella, cioè, maggiormente attinente alla scuola propriamente intesa.

Fu così che, dopo un acceso dibattito, si ritenne di dover sopprimere la prova scritta di legislazione scolastica. Del resto, non si trattava certamente di una innovazione rivoluzionaria, se si pensa che attualmente la prova nella medesima materia, nei concorsi a preside di scuola media, viene svolta esclusivamente attraverso il colloquio orale.

Non si riesce, quindi, a comprendere per quale motivo questo apprezzabile principio sia stato disatteso, nel corso del dibattito svoltosi al Senato. O meglio, tale motivo si riesce a comprendere finanche troppo bene: vi è, infatti, una determinazione costante di impedire qualunque innovazione della scuola italiana. C'è sempre una piena disponibilità nei confronti dei metodi di reclutamento, spesso discutibili, che oggi vengono largamente impiegati, ma non altrettanto può dirsi per quanto riguarda proposte come quella di operare affinché il concorso per direttore didattico diventi una cosa più seria di quella che è attualmente.

BARDOTTI, Relatore. Io ritengo, invece, che tale concorso sia più serio così come è configurato attualmente, mentre diverrebbe inevitabilmente meno serio qualora abolissimo la prova scritta.

TEDESCHI. Per altro verso, debbo dire che siamo favorevoli alla modifica apportata all'articolo 3 (che diventa articolo 2 nel testo approvato dal Senato), in quanto introduce una formulazione forse più precisa. Ma, in definitiva, non si può che ribadire il più netto dissenso nei confronti di una impostazione in base alla quale colui che aspira a svolgere le funzioni di direttore didattico deve superare anche la prova scritta di legislazione scolastica, una prova che non è prevista neppure per i concorsi a preside.

BARDOTTI, Relatore. Ed è un male che non sia prevista in questi casi!

TEDESCHI. D'altro canto, non si può non rilevare che una impostazione del genere contrasta con la tendenza che — torno a ripeterlo — è stata recepita anche nel provvedimento concernente lo stato giuridico, in virtù della quale si vuole fare in modo di sollevare coloro che debbono dirigere la scuola dai compiti puramente amministrativi. Ma

c'è chi ritiene che svolgere tali compiti sia altrettanto importante quanto dar prova di cultura!

Lo stesso discorso vale per quanto concerne l'articolo 4, il quale stabiliva che coloro che in precedenti concorsi direttivi ordinari avevano superato le due prove scritte con non meno di sette decimi nella prova di cultura generale potevano essere ammessi alla prova orale del primo concorso che sarà bandito successivamente all'entrata in vigore del provvedimento.

In conclusione, preannuncio che, quando si passerà alla discussione degli articoli, il nostro gruppo presenterà gli opportuni emendamenti, intesi a ripristinare l'articolo 1 e l'articolo 4 del testo originariamente approvato da questa Commissione.

BUZZI. Debbo dichiarare che il provvedimento in esame, nel testo modificato dal Senato, si muove — contrariamente a quanto affermato dal collega Tedeschi — su una linea molto più realistica di quella nell'ambito della quale si era sviluppato il discorso nella nostra Commissione.

Io non credo, in realtà che il fatto di sopprimere la prova scritta di legislazione scolastica possa avere un significato davvero notevole ai fini di un sostanziale miglioramento dei criteri di selezione del personale direttivo. Si tratta, in definitiva, di una modificazione indubbiamente parziale, che può anche rispondere a delle fondate ragioni, ma che resta comunque una misura isolata e tale da non incidere sostanzialmente sul sistema di reclutamento. Pertanto, la soluzione del problema va rimandata al momento in cui saranno emanati i decreti delegati, in materia di stato giuridico, concernenti il reclutamento del personale direttivo.

È da notare, invece, che il testo formulato dal Senato è tale da ovviare ad un inconveniente che è stato riconosciuto, nella sua realtà concreta, da tutti i gruppi politici.

Per quanto attiene all'articolo 3, mi permetto soltanto di far notare che la limitazione introdotta dal Senato non elimina completamente il fenomeno cui si era inteso ovviare. In effetti, la rotazione dei docenti, nei vari circoli, potrà continuare, soprattutto nelle zone più disagiate del Paese che costituiscono sedi non ambite. Il problema, quindi, non è completamente risolto con l'individuazione delle sedi per le quali la vacanza è motivata dalla permanente indisponibilità del titolare, per ragioni di aspettativa o di

collocazione presso altra amministrazione: molte volte, infatti, la vacanza è determinata dalla situazione di disagio che caratterizza la sede in questione. Mi riferisco alle sedi della Sardegna, a certi circoli didattici delle piccole isole, a determinati circoli situati nell'interno della Sicilia e della Calabria oppure in certe zone alpine o appenniniche, che restano permanentemente in attesa del titolare. Colgo quindi l'occasione per pregare il rappresentante dell'amministrazione di essere estremamente deciso nel mantenere in vigore un criterio che già è stato adottato, ossia quello in base al quale una parte dei vincitori di ogni concorso deve comunque essere destinata alle sedi situate nelle regioni più disagiate. Soltanto in questo modo, infatti, è possibile garantire, con riferimento a tali sedi, la permanenza, per un certo periodo di tempo, di un direttore didattico titolare.

MORO DINO. Valutando le modificazioni apportate dal Senato alla proposta di legge in esame, non si può non rilevare come, anche in questa occasione, dall'altro ramo del Parlamento esce definita una linea politica generale che personalmente non mi sento assolutamente di condividere.

Nel caso presente, pur trattandosi di un progetto di legge di non eccezionale rilievo, non si può non porre in rilievo il fatto che la sostanza politica del provvedimento, così come approvato in primo esame da parte della nostra Commissione, è completamente venuta meno, in seguito alle modificazioni apportatevi dalla VI Commissione del Senato. Abbiamo quindi di fronte, oggi, un provvedimento completamente diverso da quello che noi avevamo votato.

Il Senato ci ha inviato un provvedimento puro e semplice di sanatoria e di adeguamento, come è stato già fatto per i presidi, che erano risultati non vincitori, ma che avevano superato con merito l'esame di concorso e che rientrano nella graduatoria particolare dalla quale sarà poi consentito l'accesso ai ruoli.

Questo è accaduto non solo nei confronti dello stato giuridico, ma anche dei corsi abilitanti che sono stati cambiati dall'altro ramo del Parlamento, sovvertiti dalla loro originale impostazione data dalla Camera.

Vorrei che qualcuno mi spiegasse quale giustificazione si può veramente addurre per sostenere la esigenza di un esame scritto di legislazione scolastica perché un maestro elementare o un qualsiasi altro insegnante della scuola possa diventare direttore didattico.

O noi riteniamo che ci debba essere una preparazione giuridica da giudice da Corte costituzionale, o di Consiglio di Stato, o diciamo una volta per tutte che per dirigere una scuola non serve una preparazione giuridica particolare, particolarmente precisa.

Secondo noi dirigere una scuola significa compiere tutte quelle azioni di promozione culturale che abbiamo inserito nello stato giuridico del personale insegnante della scuola.

Inoltre vorrei sapere per quale ragione ad un candidato al posto di direttore didattico si chiede di superare un esame di legislazione scolastica, quando ad un insegnante della scuola media inferiore per diventare preside di una scuola gli si chiede un colloquio, e sappiamo bene la sostanza di questi colloqui e come siano manovrati dai sindacati della scuola che inviano puntualmente i loro commissari nelle commissioni di concorso.

Non vi è nessuna giustificazione di natura politica in questa trasformazione totale, in questo sovvertimento totale, che il Senato ha operato nel testo approvato dalla Camera, e che ribadisce ancora una volta la linea del Senato a voler confermare la posizione esistente nella scuola italiana.

Per queste ragioni, signor Presidente, non mi sento di approvare le modifiche introdotte dal Senato al testo da noi originariamente approvato; a questo proposito il mio gruppo politico presenterà degli emendamenti che tendono a riportare il testo che ci è stato trasmesso dal Senato all'originario testo.

Non riesco assolutamente a capire quale giustificazione logica vi sia nella soppressione dell'articolo 1, inoltre non riusciamo a capire per quale motivo un direttore didattico debba avere questa preparazione così specifica nel campo della legislazione scolastica, che d'altra parte è farraginosa e contorta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BARDOTTI, Relatore. Le considerazioni che sono state introdotte nel corso del dibattito dagli onorevoli colleghi e in modo particolare da chi propone in fondo il ripristino del testo che noi approvammo, anziché apparirmi fondate, rafforzano la mia convinzione che il Senato questa volta abbia compiuto un'opera che ritengo perfettamente saggia.

Ritengo che si debba essere coerenti con noi stessi e non proporre continuamente cose diverse.

Anzi tutto ritengo, come ritenni nella discussione precedente, che se si tratta di una proposta che sana una situazione, allora anche un provvedimento parziale, settoriale può essere giustificato; ma di fronte ad una proposta che tende a modificare un meccanismo di reclutamento, considerando che siamo alla vigilia della discussione dello stato giuridico, il mio atteggiamento è completamente diverso.

Noi dicemmo allora, e lo dico anche oggi, che i meccanismi di reclutamento del personale dirigente della scuola saranno modificati quando sarà approvata la legge sullo stato giuridico.

Perché in quella sede noi abbiamo anche modificato le funzioni da attribuire a questi dirigenti, ed è chiaro che in quella sede, avendo esaltato la funzione didattica ed eliminata quella amministrativa, il tipo di reclutamento dovrà essere realmente diverso.

Oggi come oggi il direttore didattico applica anche le leggi, ed allora è perfettamente inutile togliere oggi con una leggina una prova, quando nello stato giuridico già si prevede il mutamento del meccanismo.

In certi casi con piccole leggi si possono anticipare le grandi riforme, in altri casi con piccole leggi si cerca addirittura di rinviare le riforme.

A parte queste riflessioni desidero fare un'altra considerazione.

Nella misura in cui cerchiamo di assegnare alla funzione dirigenziale un ruolo sempre maggiore di promozione culturale, dobbiamo prefiggerci di rendere più selettive le prove.

Sono stato sempre contrario ad ogni allieggerimento di prove di selezione del personale dirigente, in quanto se noi lo vogliamo qualificare non possiamo certamente ridurre le prove.

Dico queste cose con cognizione di causa, in quanto conosco bene il meccanismo di queste prove. E devo dire che la prova scritta di legislazione scolastica vale, per me, molto di più di quella orale, in quanto non è che sia fondata sulla conoscenza mnemonica della legge, ma è al contrario una prova che cerca di verificare la preparazione del dirigente anche sul piano del diritto amministrativo.

È chiaro che non è necessario che abbia una preparazione da giudice, però dal momento che deve applicare certe leggi e spesso

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1971

interpretarle, in quanto la casistica che si presenta al direttore è infinita, è necessario che abbia una conoscenza precisa in questa materia. Questo, come ripeto, fino a quando non entrerà in vigore il nuovo stato giuridico; cambiare prima il meccanismo mi sembra fuori luogo. Ritengo che il Senato, questa volta, ha compiuto un'opera di saggezza ripristinando il testo proposto dai nostri colleghi.

Prego quindi la Commissione di approvare il testo così come ci viene trasmesso.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta nel testo pervenuto dal Senato, per le ragioni largamente espresse dal relatore.

Particolarmente per quanto riguarda la soppressione dell'articolo 1 il Governo si dichiara favorevole poiché si trattava di modifiche del meccanismo di reclutamento, modifiche che conviene rinviare al nuovo stato giuridico del personale della scuola.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. La Camera aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 53 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono sostituiti dal seguente:

« Gli esami di concorso per la nomina a posti di direttore didattico constano di una prova scritta e di una prova orale. La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale ».

L'articolo 56 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« Ogni commissione dispone di dieci punti per la prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci per i titoli.

È ammesso alla prova orale chi ha ottenuto almeno sette decimi nella prova scritta. È iscritto nella graduatoria di merito il candidato che ha ottenuto almeno sei decimi nella prova orale ».

Il Senato lo ha soppresso.

Gli onorevoli Tedeschi e Moro Dino hanno presentato il seguente emendamento:

Ripristinare il testo della Camera.

Pongo in votazione tale emendamento.

(È respinto).

S'intende perciò approvata la soppressione dell'articolo 1 deliberata dal Senato.

L'articolo 2 non è stato modificato.

La Camera aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

« L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 23 maggio 1964, n. 390, è soppresso ».

Il Senato lo ha così modificato:

« L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 23 maggio 1964, n. 380, non si applica per i circoli didattici i cui titolari, a norma di legge, o sono comandati presso altra pubblica amministrazione o sono collocati in aspettativa per un periodo superiore ad un anno ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato):

La Camera aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

Alla prova orale del primo concorso direttivo che sarà bandito dopo l'approvazione della presente legge saranno ammessi i candidati che in precedenti concorsi direttivi ordinari abbiano superato le due prove scritte con non meno di sette decimi nella prova di cultura generale.

Il Senato lo ha soppresso.

Gli onorevoli Tedeschi e Moro Dino propongono il seguente emendamento:

« Ripristinare il testo della Camera ».

TEDESCHI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la modifica soppressiva del Senato.

(È approvata).

L'articolo si intende pertanto soppresso.

La Camera aveva approvato il titolo del provvedimento nella seguente formulazione:

« Modifiche al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e alla legge 23 maggio 1964, n. 380, recanti norme per le nomine a posti di direttore didattico in prova ».

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1971

Il Senato lo ha così modificato:

« Modificazioni agli articoli 1 e 3 della legge 23 maggio 1964, n. 380, relativa ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici ».

Pongo in votazione il testo del Senato.
(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge senatore Balbo ed altri; senatore De Leoni: Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva all'esercizio delle professioni (Testo unificato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3336).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Balbo, Finizzi, Arena, Palumbo, Veronesi, De Leoni: « Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva all'esercizio delle professioni », già approvata in un testo unificato dal Senato.

L'onorevole Dall'Armellina ha facoltà di svolgere la relazione.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Si tratta di stabilire dei termini per la presentazione delle domande di abilitazione, provvisoria e definitiva, all'esercizio delle professioni (entro 6 mesi per l'abilitazione provvisoria, entro un anno per quella definitiva).

Prego la Commissione di dare voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'approvazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Ai laureati e diplomati in possesso di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione, ai quali si applicano i disposti degli articoli 7, 8 e 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni e

integrazioni, è rilasciata la definitiva abilitazione su richiesta degli ordini professionali presso i quali sono iscritti gli interessati, d'intesa con questi ultimi.

La richiesta di cui al precedente comma, da presentare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sarà corredata di attestato comprovante la regolare iscrizione dei sopra indicati laureati e diplomati al rispettivo albo professionale, nonché di idonei documenti, che gli ordini inviteranno gli interessati a produrre, al fine di certificare che la professione di cui all'abilitazione provvisoria è stata ed è da questi ultimi esercitata.

Per l'ulteriore accertamento dei titoli e per le modalità di rilascio del diploma, si applicano le disposizioni di cui ai medesimi articoli 8 e 9 della citata legge n. 1378 del 1956.

(È approvato).

ART. 2.

Gli ordini professionali sono autorizzati ad esigere, da ciascuno di coloro ai quali verrà rilasciato il diploma di abilitazione definitiva in forza delle norme stabilite dall'articolo precedente, il corrispettivo individuale degli oneri sostenuti dagli ordini stessi in applicazione delle norme anzidette.

(È approvato).

ART. 3.

Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1965, n. 448, per la concessione dell'abilitazione definitiva a coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di perito forestale e di abilitazione provvisoria nelle discipline statistiche, è prorogato sino al compimento di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 4.

Ai fini indicati dai precedenti articoli 1 e 3, il termine per la presentazione delle domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni, ai sensi della legge 23 dicembre 1957, n. 1300, prorogato con leggi 15 aprile 1965, n. 448, e 17 ottobre 1967, n. 975, è ulteriormente prorogato, anche per i periti forestali e i laureati in discipline statistiche, sino al compimento di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1971

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3451).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei » già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Bertè ha facoltà di svolgere la relazione.

BERTÈ, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

Nella mia qualità di deputato, desidero però affermare che in coscienza non posso più votare qualsiasi proposta di legge inerente alle attività culturali pubbliche o private se l'onorevole Ministro, o un Sottosegretario, non verranno al più presto a riferirci sulla politica del Governo in ordine alle iniziative culturali. Per conto mio è questa una richiesta molto importante, rivolgo quindi viva preghiera al rappresentante del Governo affinché avvenga presto questo incontro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi riservo di comunicare la data dell'incontro sollecitato dall'onorevole Bertè e prego la Commissione di approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

L'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, con sede in Roma, previsto dalla legge 23 giugno 1970, n. 496, in misura di lire 750.000.000, con effetto dall'anno 1971 viene elevato a lire un miliardo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Alla maggiore spesa annua di lire 250 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede nell'esercizio finanziario 1971 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione Bilancio propone il seguente testo, interamente sostitutivo dell'articolo 2:

ART. 2.

All'onere di 250 milioni annui, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede per gli anni finanziari 1971 e 1972, mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Faccio mio questo emendamento della Commissione Bilancio, interamente sostitutivo dell'articolo 2, e lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri e l'Accademia della guardia di finanza ai fini dell'iscrizione nelle facoltà universitarie di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1702-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri e l'Ac-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1971

cademia della guardia di finanza ai fini della iscrizione nelle facoltà universitarie di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio », già approvato dalla nostra Commissione e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato.

Poiché il relatore, onorevole Giordano, non è presente, in considerazione anche dell'ora tarda, propongo che la discussione del disegno di legge sia rinviata ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Proroga delle cariche di rettore di università, di direttore di istituto di istruzione universitaria, di preside di facoltà universitaria » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3665):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Indennità da corrispondere al personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica durante il periodo degli esami di maturità, di qualifica negli istituti professionali e di licenza della scuola media » (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2476-B):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge senatori Veronesi, Germanò e Premoli; senatori Spigaroli ed altri: « Abrogazione del secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 336, recante istituzione delle cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserva dei posti e sospensione degli esami di

abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 571 » (Testo unificato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3335):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	18
Voti contrari	7

(La Commissione approva).

Proposta di legge senatori Bloise ed altri; senatori Dinaro e Nencioni: « Decorrenza della nomina dei vincitori dei concorsi a preside nelle scuole medie indetti con i decreti ministeriali 13 settembre 1965 e 13 aprile 1967 » (Approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente del Senato) (3214):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Proposta di legge Nannini ed altri: « Modificazioni agli articoli 1 a 3 della legge 23 maggio 1964, n. 380, relativa ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici » (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (253-B):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	19
Voti contrari	4

Hanno dichiarato di astenersi due deputati.

(La Commissione approva).

Proposta di legge senatori Balbo ed altri; senatore De Leoni: « Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva all'esercizio delle professioni » (Testo unificato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3336):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	22
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1971

Disegno di legge: « Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3451):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	19
Voti contrari	4

Hanno dichiarato di astenersi due deputati.
(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Bardotti, Bertè, Bini, Buzzi, Caiazza, Calvetti, Canestri, Cingari, Dall'Armellina, Degan, Fusaro, Granata, Levi

Arian Giorgina, Meucci, Mitterdorfer, Moro Dino, Nannini, Nicosia, Pascariello, Raccchetti, Rognoni, Romanato, Sanna e Tedeschi.

Si sono astenuti, nella votazione dei disegni di legge nn. 253/B e 3451: Canestri e Sanna.

La seduta termina alle 13,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO